SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 127° — Numero 87

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 15 aprile 1986**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CIRCOLARI

Ministero della sanità

CONCORSI ED ESAMI

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 aprile 1986, n. 106.

Modificazione della legge 13 maggio 1985, n. 190, recante riconoscimento giuridico dei quadri intermedi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 6 della legge 13 maggio 1985, n. 190, è sostituito dal seguente:

«In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2103 del codice civile, come modificato dall'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di cui all'articolo 2 della presente legge ovvero a mansioni dirigenziali, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di tre mesi o per quello superiore fissato dai contratti collettivi».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTE

Note al nuovo testo dell'art. 6 della legge n. 190/1985:

— Il testo vigente dell'art. 2103, primo comma, del codice civile è il seguente:

«Art. 2103. *(Mansioni del lavoratore).* — Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive».

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 190/1985 è il seguente:

«Art. 2. — 1. La categoria dei quadri è costituita dai prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgano funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa.

2. I requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri sono stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura organizzativa dell'impresa.

3. Salvo diversa espressa disposizione, ai lavoratori di cui al comma 1 si applicano le norme riguardanti la categoria degli impiegati».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1444):

Presentato dal sen. GIUGNI il 24 luglio 1985.

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, il 26 settembre 1985 con pareri delle commissioni 2ª e 10ª.

Esaminato dalla 11ª commissione, in sede referente, il 2 ottobre 1985.

Assegnato nuovamente alla 11ª commissione, in sede deliberante, il 22 ottobre 1985.

Esaminato dalla 11ª commissione, in sede deliberante e approvato il 14 novembre 1985.

Camera dei deputati (atto n. 3305):

Assegnato alla XIII commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 28 novembre 1985 con pareri delle commissioni I, IV e XII.

Esaminato dalla XIII commissione e approvato il 26 marzo 1986.

86G0309

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1986, n. **107.**

Istituzione dei posti di presidente della corte di appello di Salerno e di procuratore generale della Repubblica presso la corte medesima.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni, relativa alle piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero, addetti alle corti di appello;

Vista la tabella *B*, allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, e successive variazioni, relativa al ruolo organico della magistratura;

Vista la legge 18 gennaio 1983, n. 11, che ha istituito la corte di appello di Salerno;

Vista la legge 10 febbraio 1986, n. 33, concernente il funzionamento della corte di appello di Salerno;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

La tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni, è modificata per la parte relativa alla corte di appello di Salerno, come dalla tabella *A* annessa al presente decreto, vistata dal Ministro proponente.

Art. 2.

La tabella B allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, e successive variazioni, è modificata come dalla tabella B annessa al presente decreto, vistata dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1986

COSSIGA

MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1986
Registro n. 15 Giustizia, foglio n. 286

TABELLA *A*

MAGISTRATI GIUDICANTI E DEL PUBBLICO MINISTERO ADDETTI ALLE CORTI DI APPELLO

SEDI	Magistrati giudicanti			Pubblico ministero		
	Presidente	Presidenti di sezione	Consiglieri	Procuratore generale	Avvocato generale	Sostituti procuratori generali
(Omissis)						
Salerno . . .	1	2	14	1	1	4

Visto, *il Ministro di grazia e giustizia*
MARTINAZZOLI

TABELLA *B*

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

	Numero dei posti
Primo presidente della Corte di cassazione	1
Procuratore generale presso la Corte di cassazione - presidente aggiunto della Corte di cassazione - presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	3
Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati	104
Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati	517
Magistrati di corte di appello - magistrati di tribunale	6378
Uditori giudiziari	350
TOTALE . . .	7353

Visto, *il Ministro di grazia e giustizia*
MARTINAZZOLI

86G0347

TESTI AGGIORNATI DI LEGGI E DECRETI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 1986) **coordinato con la legge di conversione 2 aprile 1986, n. 88** (in *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 4 aprile 1986), **recante: «Misure urgenti per il settore siderurgico».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. Gli importi relativi ai contributi previsti dagli articoli 15 e 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, dall'articolo 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e dall'articolo 3, settimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, nonché gli importi dei mutui di cui all'articolo 4, primo comma, lettera *a)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, ed all'articolo 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, deliberati entro la data del 20 dicembre 1985 dal Comitato interministeriale per la politica industriale a favore delle imprese esercenti attività siderurgica e non erogati alla stessa data, sono versati al Medio credito centrale, che ne tiene apposita contabilità separata.

2. I versamenti di cui al comma primo sono effettuati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base di elenchi nei quali sono indicati le imprese beneficiarie e l'ammontare delle relative agevolazioni. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono disciplinati i rapporti conseguenti a tali versamenti.

3. I finanziamenti agevolati previsti dall'articolo 4, primo comma, lettera *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, concessi dagli istituti di credito a medio termine entro la data del 20 dicembre 1985 alle imprese esercenti attività siderurgica, possono essere erogati, con le cautele d'uso, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative o statutarie, anteriormente alla realizzazione degli investimenti, fermo restando che i contributi in conto interesse sono corrisposti in relazione agli stati di effettiva realizzazione degli investimenti. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i criteri per l'attuazione del presente comma.

4. Gli importi degli interventi a valere sul fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, a favore delle imprese esercenti attività siderurgica, deliberati entro la data del 20 dicembre 1985 e non erogati alla stessa data o da deliberare in relazione a domande preselezionate alla medesima data ai sensi dell'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono versati ad apposita contabilità separata dell'Istituto mobiliare italiano e non sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 29 maggio 1985, n. 237.

5. Gli importi dei contributi previsti dalla legge 2 maggio 1976, n. 183, relativi ad imprese esercenti attività siderurgica, riguardanti domande presentate entro il 20 dicembre 1985 e non erogati alla stessa data, sono versati al Medio credito centrale, che ne tiene apposita contabilità separata.

6. I versamenti di cui al comma 5 sono effettuati dalla gestione commissariale della cessata Cassa del Mezzogiorno sulla base di elenchi nei quali sono indicati le imprese beneficiarie e l'ammontare delle relative agevolazioni. Con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro, sono disciplinati i rapporti conseguenti a tali versamenti.

Art. 2.

1. Alle imprese per la produzione di tubi senza saldature che entro il 30 settembre 1986 realizzino, anche mediante accordi interaziendali, riduzioni delle capacità produttive mediante la demolizione degli impianti è concesso un contributo di lire cinquantamila per ogni tonnellata di capacità soppressa così come risultante a seguito degli adempimenti previsti dal quinto comma dell'articolo 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193. Alle imprese per la produzione di tubi senza saldature che realizzino programmi di specializzazione produttiva il contributo predetto è elevato a lire centomila per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa.

2. Il predetto contributo è elevato a lire duecentocinquantamila a favore delle imprese con l'obbligo di reinvestire, a tutela dell'occupazione locale, l'intero importo di maggiorazione del contributo o in altri settori industriali, non incompatibili con il regime autorizzatorio previsto dal decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito dalla legge 31 marzo 1983, n. 87, o in attività di servizi alla produzione.

3. Il contributo di cui al comma 1 è elevato a lire trecentomila a favore delle imprese localizzate nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ed è cumulabile con ogni altra forma d'incentivazione produttiva prevista dalla vigente legislazione, con l'obbligo di reinvestire, a tutela dell'occupazione locale, l'intero importo di tale maggiorazione di contributo o in altri settori industriali, non incompatibili con il regime autorizzatorio previsto dal decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito dalla legge 31 marzo 1983, n. 87, o in attività di servizi alla produzione.

4. I predetti impianti debbono essere in stato di accertata effettiva agibilità al 1° luglio 1983 e in possesso dell'istante alla data del 30 giugno 1983. Il possessore non proprietario deve essere autorizzato alla demolizione degli impianti dal proprietario degli stessi. La domanda di contributo deve pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le procedure di concessione o di erogazione dei contributi si fa riferimento a quanto disposto per i prodotti di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi da porre a carico del Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici, di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Art. 2-*bis*.

1. Alle imprese per la produzione di tubi senza saldature che presentino programmi di ristrutturazione, sempreché non si verifichino aumenti di capacità produttiva nel settore dei tubi non saldati, o che presentino programmi di riconversione per importi di spesa superiori a lire 70 miliardi e che prevedano la realizzazione entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può essere concesso un contributo a fondo perduto pari al 50 per cento del costo dell'investimento previsto. Qualora il programma di intervento presentato preveda l'impiego di non meno di 400 lavoratori, il contributo predetto è cumulabile con quelli concessi ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e con quelli derivanti dal presente decreto. Le domande relative ai predetti programmi devono pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre 1986. Il contributo è concesso dal CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, ai fini della razionalizzazione complessiva del settore siderurgico.

Art. 2-*ter*.

1. Fino alla data del 31 maggio 1986 il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, potrà esaminare le domande di modifica di programma di reinvestimento presentate ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193.

2. I programmi di reinvestimento di cui agli articoli 2 e 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193, previsti nelle domande presentate dalle società in amministrazione straordinaria ai sensi dei citati articoli potranno essere realizzati anche da imprese diverse da quelle istanti. A tali imprese, esaurita la procedura di cui ai predetti articoli 2 e 4, potrà essere direttamente erogato il contributo, previa adozione di apposita delibera di modifica da parte del CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Art. 3.

1. Il termine del 31 dicembre 1985, previsto dall'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito nella legge 31 marzo 1983, n. 87, è prorogato al 31 dicembre 1987. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, anche in relazione all'andamento della politica di settore in sede interna e internazionale.

2. Il termine del 31 dicembre 1985 di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, è prorogato al 31 luglio 1986.

Art. 4.

1. Alle imprese siderurgiche di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che entro il 30 aprile 1986 realizzino riduzioni di capacità produttiva, relativamente

a prodotti finiti nel settore dei laminati, puo essere concesso un contributo a fondo perduto, nelle seguenti misure per tonnellata di capacità produttiva soppressa:

a) per i prodotti laminati lunghi, ad esclusione della categoria 5ª di cui alle decisioni CECA, applicative dell'articolo 58 del trattato CECA, e di forni fusori funzionalmente ad essi collegati, nel limite massimo di L. 90.000;

b) per i prodotti laminati piani consistenti in coilsnastri a caldo e lamiere a caldo e a freddo, nel limite massimo di L. 250.000.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ed erogati a condizione che le riduzioni di capacità produttiva vengano effettuate nell'ambito di accordi di collaborazione produttiva tra le imprese operanti nel settore. Gli accordi stessi devono favorire processi di ristrutturazione aziendale, degli impianti e della produzione. Alle imprese predette che hanno concluso accordi di collaborazione produttiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, in base ai quali e prevista la rottamazione di impianti per la produzione di laminati piani di cui alla lettera *b)* del comma 1 e che abbiano costituito società a partecipazione mista, possono essere concessi contributi a fondo perduto a fronte di programmi di riconversione miranti al reimpiego anche parziale di unità lavorative precedentemente occupate presso gli impianti siderurgici rottamati. Il contributo potrà essere concesso nella percentuale massima del 50 per cento del costo del programma e non potrà comunque superare l'importo complessivo di lire 5 miliardi. Le domande devono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre 1986; il contributo è concesso dal CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

3. Le domande di contributo, presentate entro il 15 dicembre 1985, sono istruite secondo le procedure di cui all'articolo 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'atto delle proposte al CIPI per l'adozione delle delibere di concessione del contributo in relazione alle domande presentate ai sensi del presente articolo, provvede contemporaneamente con le modalità di cui al precedente articolo 1, comma 2, al versamento dei relativi importi alla contabilità di cui al comma 1 del medesimo articolo. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i criteri per l'attuazione del presente comma. Le somme eventualmente non utilizzate per le finalità del presente articolo saranno utilizzate per le finalità del precedente articolo 2.

4-bis. *Per le finalità connesse alla riconversione produttiva derivante dalla dismissione di impianti siderurgici, è concesso alla regione Valle d'Aosta, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, comma terzo, dello statuto speciale, un contributo a fondo perduto di lire 8 miliardi, da utilizzare per l'acquisto di aree industriali, di proprietà delle imprese siderurgiche che abbiano soppresso i propri impianti.*

4-ter. *La liquidazione del contributo è disposta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato a seguito di presentazione della documentazione comprovante la destinazione del contributo all'acquisizione delle aree predette.*

Art. 5.

1. Per le finalità di cui al precedente articolo 4 il «Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici» di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è incrementato di lire 35 miliardi.

2. Per le finalità di cui al precedente articolo 2 il predetto «Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici» è incrementato nell'anno 1986 di lire 40 miliardi.

3. L'onere derivante dall'attuazione del presente decreto è a carico del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, le cui disponibilità sono corrispondentemente ridotte della somma complessiva di lire 75 miliardi.

4. Per le finalità di cui al precedente articolo 2 saranno altresì utilizzabili le somme stanziate e non impegnate riferite all'attuazione degli articoli 3 e 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e successive modificazioni ed integrazioni.

4-bis. *Per le finalità di cui ai precedenti articoli 2, 2-*bis*, e 4 saranno altresì utilizzabili le somme impegnate e non erogate ai sensi dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.*

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. — Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione dispone quanto appresso:

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 10 dicembre 1985, n. 706.

NOTE

Note all'art. 1, comma 1:

— Il testo degli articoli 15 e 20 della legge n. 46/1982 (Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale) è il seguente:

«Art. 15. — Le disponibilità del fondo di cui all'articolo precedente sono destinate alla concessione di finanziamenti, di durata non superiore a quindici anni, comprensivi di cinque anni di utilizzo e di preammortamento ad un tasso di interesse pari al 15 per cento e al 60 per cento, rispettivamente nel periodo di preammortamento e di ammortamento, del tasso di riferimento di cui all'art. 20 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, vigente alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma del successivo art. 16.

Il finanziamento non può superare l'80 per cento del previsto costo del programma e viene erogato per gli importi e alle scadenze fissate nel contratto di cui all'articolo seguente. L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate nel periodo di attuazione del programma non può superare l'80 per cento dell'ammontare del finanziamento. Il residuo 20 per cento è erogato dopo la presentazione di idonea documentazione attestante la avvenuta realizzazione del programma.

Su motivata richiesta dell'impresa il fondo può erogare, in luogo di una quota non superiore al 50 per cento del finanziamento di cui al precedente comma e sulla base della quota stessa, un contributo pari al valore attuale della differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso di riferimento e le corrispondenti rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso previsto dal contratto.

Per la determinazione dell'importo del contributo di cui al precedente comma viene applicato un tasso di attualizzazione di tre punti inferiori al costo di provvista vigente, sulla base del decreto del Ministro del tesoro previsto all'art. 20 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma del successivo art. 16.

Il contributo di cui al precedente comma è assoggettato al regime tributario previsto dall'art. 55, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, ed è compreso nel rapporto proporzionale di cui agli articoli 58 e 61 dello stesso D.P.R. nel periodo d'imposta in cui concorre alla formazione del reddito di impresa.

Ai fini della concessione dei benefici previsti dal presente articolo sono escluse le spese sostenute anteriormente ai due anni precedenti alla presentazione della domanda di ammissione ai benefici stessi».

«Art. 20. — Alle imprese siderurgiche che entro l'anno 1982 realizzino, anche mediante accordi interaziendali, riduzioni della capacità produttiva mediante soppressione degli impianti marginali sul piano economico o obsoleti sul piano tecnologico, posseduti alla data del 31 dicembre 1980, e che siano rimaste in attività almeno sino al 1979, possono essere erogati, in rapporto alla capacità produttiva annua ridotta rispetto a quella risultante dall'ultima dichiarazione fatta alla CECA e nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al seguente comma, contributi fino a 100.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo e fino a 150.000 lire per ogni tonnellata di semilavorato o di prodotto laminato.

Per le finalità di cui al precedente comma è costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il «Fondo per la realizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici», i cui interventi sono prioritariamente destinati alle imprese siderurgiche con ciclo produttivo a carica solida.

E autorizzato, a carico del bilancio dello Stato, il conferimento al fondo di cui al precedente comma, nel triennio 1981-83, della somma di lire 300 miliardi. La quota del conferimento relativa all'anno 1981 è determinata in lire 50 miliardi; le quote relative ai successivi anni del triennio saranno indicate dalla legge finanziaria.

Gli stanziamenti relativi al conferimento di cui al precedente comma saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le disponibilità del fondo, che ha amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, affluiscono ad apposita contabilità speciale istituita presso la tesoreria dello Stato.

Sulle domande di contributo di cui al presente articolo delibera il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria eseguita da un comitato tecnico, da costituirsi con decreto dello stesso Ministro.

I contributi di cui al precedente articolo sono erogati, previa certificazione rilasciata dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio dell'avvenuto smantellamento degli impianti, con ordine di pagamento emesso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato.

Il rendiconto della gestione è trasmesso, entro il mese di giugno dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, alla ragioneria centrale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che, verificata la legalità della spesa e la regolarità della documentazione, lo inoltra alla Corte dei conti per il riscontro successivo».

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 193/1984 (Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI S.p.a.) è il seguente:

«Art. 2. — Alle imprese siderurgiche di cui all'art. 20, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che entro il 31 dicembre 1984 realizzino, anche mediante accordi interaziendali, riduzioni della capacità produttiva relativa ai prodotti semilavorati (laminati, fucinati o blumi) o laminati mediante rottamazione di impianti in stato di accertata effettiva agibilità al 1° luglio 1983, è concesso un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di lire novantamila per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa. Tale contributo è concesso anche per i forni fusori direttamente collegati agli impianti di laminazione della stessa impresa o gruppo industriale nonché per i forni fusori le cui riduzioni di capacità produttiva avvengono nell'ambito di accordi produttivi interaziendali tendenti alla formazione di consorzi per la fabbricazione di semilavorati da rilaminazione su impianti esistenti in Italia.

Alle imprese di cui al primo comma, che realizzino investimenti compatibili con il regime autorizzatorio previsto dal D.L. 31 gennaio 1983, n. 19, convertito in legge dalla legge 31 marzo 1983, n. 87, o in altri settori industriali od in attività di servizio alla produzione industriale, il contributo relativo ai prodotti semilavorati o laminati può essere elevato fino al limite massimo di lire centocinquantamila per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa. Per le imprese siderurgiche di cui al primo comma del presente articolo che, entro il 31 dicembre 1984, mediante accordi interaziendali, realizzino progetti produttivi in settori merceologici diversi, anche attraverso la riconversione di impianti siderurgici esistenti, ovvero progetti di servizi alla produzione industriale, il contributo relativo ai prodotti semilavorati o laminati può essere ulteriormente elevato fino al limite massimo di lire 180 mila per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa. La parte del contributo eccedente la quota concessa ai sensi del primo comma deve essere interamente destinata ai suddetti investimenti.

Le domande di contributo debbono pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle presente legge e sono istruite unitamente ai programmi di razionalizzazione o riconversione, con la procedura prevista dal sesto comma dell'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Gli impianti da demolire debbono essere in possesso dell'istante alla data del 30 giugno 1983. Il possessore non proprietario deve essere autorizzato alla demolizione degli impianti dal proprietario degli stessi.

La misura del contributo è determinata tenendo conto dello stato degli impianti, dell'entità della capacità produttiva soppressa rispetto a quella totale posseduta dall'impresa accertata sulla base dell'ultima denuncia inoltrata alla CECA con mod. 2.61, e della entità degli investimenti per la razionalizzazione dei processi produttivi o per la realizzazione di investimenti in altri settori industriali così come definiti dal secondo comma del presente articolo e dai relativi riflessi occupazionali, nonché della localizzazione di essi nelle aree di cui al D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.

Nei casi per i quali sia già intervenuta la deliberazione di concessione da parte del CIPI del contributo di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni, il termine del 31 dicembre 1983, previsto per lo smantellamento degli impianti, è prorogato fino al trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

Dall'entrata in vigore della presente legge le imprese debbono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le alienazioni dei "riferimenti (quote) di produzione" dei prodotti siderurgici rientranti nella disciplina della presente legge. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato valuta sentito il Comitato di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la conformità delle predette alienazioni agli obiettivi generali della politica siderurgica. Le predette determinazioni debbono essere adottate nel termine di trenta giorni dalla data di arrivo della domanda al Comitato di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Il contributo è erogato previo accertamento di una commissione nominata a norma dell'art. 18, sesto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130. La predetta commissione accerta sia la riduzione degli impianti sia la realizzazione degli investimenti di razionalizzazione o di riconversione sia la definizione degli accordi produttivi interaziendali di cui al primo comma del presente articolo.

Per le dichiarazioni dovute alla CECA, le imprese interessate debbono inviare i relativi moduli al Comitato di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che provvede al successivo inoltro degli stessi al predetto organo comunitario.

Eventuali accertamenti relativi alle dichiarazioni di cui al precedente comma vengono effettuati dalle commissioni previste dal settimo comma del presente articolo.

Per l'applicazione del primo e secondo comma è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi, da porre a carico del Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Per le medesime finalità del precedente comma ed in aggiunta alle autorizzazioni di spesa dallo stesso previste sono utilizzabili le somme del Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici non impegnate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge nonché quelle non impegnate sulle autorizzazioni di spesa previste dall'art. 4 della presente legge»

— Il testo degli articoli 3, settimo comma, e 4, primo comma, lettera *a)*, della legge n. 675/1977 (Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore) è il seguente:

«Art. 3, settimo comma. — Per i progetti di riconversione localizzati nei territori di cui all'art. 1 del D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, ai fini dell'applicazione del precedente comma non si applica il limite relativo agli investimenti fissi previsto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902. Lo stesso limite non si applica per i nuovi impianti previsti nell'ambito dei programmi di cui all'art. 2, comma secondo, punto *c)*».

«Art. 4, primo comma, lettera *a)*. — Con le disponibilità del "Fondo", nel quadro dei programmi definiti a norma dei precedenti articoli 1, 2 e 3, possono essere concesse alle iniziative industriali le seguenti agevolazioni:

a) mutui agevolati».

Note all'art. 1, comma 3:

— Il testo all'art. 4, primo comma, lettera *b)*, della legge n. 675/1977 (per l'argomento della legge v. nelle note precedenti) è il seguente:

«Con le disponibilità del "Fondo", nel quadro dei programmi definiti a norma dei precedenti articoli 1, 2 e 3, possono essere concesse alle iniziative industriali le seguenti agevolazioni:

(Omissis).

b) contributi sugli interessi per finanziamenti deliberati dagli istituti di credito a medio termine».

— Il D.P.R. n. 902/1976 reca «Disciplina del credito agevolato nel settore industriale».

Note all'art. 1, comma 4:

— L'art. 4 della legge n. 1089/1968 con cui è stato convertito in legge il D.L. 30 agosto 1968, n. 918, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato e nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato, al primo comma prevede che:

« Allo scopo di accelerare il progresso e lo sviluppo del sistema industriale del Paese e l'adozione delle tecnologie e delle tecniche più avanzate, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi da destinare alla ricerca applicata. La somma è costituita in fondo speciale presso l'Istituto mobiliare italiano che lo amministra con le modalità proprie dell'istituto ed in base ad apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro per il tesoro e l'IMI. Il fondo ha carattere rotativo ».

— Il testo dell'art. 7 della legge n. 46/1982 (per l'argomento della legge v. delle note all'art. 1, comma 1) è il seguente:

7. L'istruttoria tecnico-economica per gli interventi a favore dei progetti di ricerca applicata di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni e modificazioni, è affidata all'IMI che esprime il giudizio complessivo di validità.

Le preselezioni dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo speciale per la ricerca applicata e la scelta delle forme di intervento sono affidate al comitato tecnico-scientifico di cui al comma seguente. L'ammissione viene decisa dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica sulla base del parere di conformità dei progetti rispetto agli indirizzi generali sulla ricerca applicata determinati dal CIPI, ai requisiti dei singoli progetti, e all'entità dei finanziamenti disponibili nell'anno in corso.

Il comitato tecnico-scientifico, da costituirsi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è composto di sei membri, dei quali due nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sua rappresentanza, due dal Ministro delle partecipazioni statali, in sua rappresentanza, due dal Ministro del tesoro, in sua rappresentanza, ed è presieduto dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Tali esperti possono essere scelti su designazione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)

L'ammissione di ciascun progetto agli interventi al Fondo speciale per la ricerca applicata viene deliberata dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. La delibera di ammissione o meno del progetto agli interventi del Fondo e, in caso positivo, la firma della convenzione da parte dell'IMI con il beneficiario devono aver luogo al massimo entro otto mesi dalla data di presentazione della domanda.

— La legge n. 237/1985 reca: « Estensione delle disposizioni degli articoli 5 e 6 del D.L. 24 febbraio 1975, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1975, n. 125, alla gestione di anticipazioni concesse dallo Stato o dagli enti pubblici per investimenti a favore dei diversi settori economici ».

Nota all'art. 1, comma 5:

La legge n. 183/1976 reca « Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80».

Nota all'art. 2, comma 1:

Per il testo dell'intero art. 4 della legge n. 193/1984 v. nelle note all'art. 2-*bis*.

Nota all'art. 2, comma 2:

Il D.L. n. 19/1983 reca « Norme sul regime autorizzatorio per gli investimenti comportanti aumento delle capacità produttive delle imprese siderurgiche e disposizioni integrative e modificative dell'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46».

Nota all'art. 2, comma 3:

— Il D.P.R. n. 218/1978 approva il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.

— Per il D.L. n. 19/1983 v. nelle note all'art. 2, comma 2.

Nota all'art. 2, comma 4:

Il testo dell'intero art. 2 della legge n. 193/1984 è riportato nelle note all'art. 1, comma 1.

Nota all'art. 2, comma 5:

Per il testo dell'art. 20 della legge n. 46/1982 v. nelle note all'art. 1, comma 1.

Note all'art. 2-bis:

— Il testo dell'art. 4 della legge n. 193/1984 (per l'argomento della legge v. nelle note all'art. 1, comma 1) è il seguente:

«Art. 4. — Alle imprese che entro il 31 dicembre 1985 [per la proroga del termine v. l'art. 3, comma 2, del decreto qui pubblicato] demoliscano impianti per la produzione di tubi senza saldatura è concesso un contributo fino a lire centocinquantamila per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa. Il predetto contributo non può superare lire trentamila per la demolizione di impianti per la produzione di tubi saldati condotte e di tubi saldati per acqua e gas. Il predetto contributo può essere elevato, rispettivamente, fino a lire duecentocinquantamila e fino a lire cinquantamila in favore delle imprese che impiegano tale maggiorazione di contributo in investimenti compatibili con il regime autorizzatorio previsto dal decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19 convertito in legge dalla legge 31 marzo 1983, n. 87, o in altri settori industriali o in attività di servizio alla produzione industriale e con particolare riguardo per le aree di cui al D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.

La misura del contributo è determinata tenendo conto dello stato degli impianti, dell'entità della capacità produttiva soppressa rispetto a quella totale posseduta dall'impresa e della entità di investimenti per la razionalizzazione dei processi produttivi o per la realizzazione di investimenti in altri settori industriali così come definiti dal secondo comma del precedente articolo 2 e dei relativi riflessi occupazionali nonché della localizzazione degli stessi nelle aree di cui al D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.

Alle predette imprese che demoliscano contemporaneamente agli impianti di produzione di tubi anche gli impianti di fusione con essi collegati possono essere concessi altresì contributi nella misura massima di lire novantamila per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa.

I predetti impianti debbono essere in stato di accertata effettiva agibilità al 1° luglio 1983 e in possesso dell'istante alla data del 30 giugno 1983. Il possessore non proprietario deve essere autorizzato alla demolizione degli impianti del proprietario degli stessi. La domanda di contributo deve pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge. Per le procedure di concessione o di erogazione dei contributi si fa riferimento a quanto disposto per i prodotti di cui al primo comma dell'art. 2.

Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le imprese produttrici di tubi debbono comunicare al Comitato tecnico di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la capacità produttiva effettiva ed aggiornata degli impianti. Per l'accertamento della fedeltà delle dichiarazioni delle imprese, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale del predetto Comitato tecnico, nonché degli altri organi tecnici previsti dal D.L. 31 gennaio 1983, n. 19, convertito in legge dalla legge 31 marzo 1983, n. 87.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire centocinquantamiliardi, da porre a carico del Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46».

— Per il testo dell'art. 20 della legge n. 46/1982 v. nelle note all'art. 1, comma 1.

Note all'art. 2-ter:

— Per il testo dell'art. 20 della legge n. 193/1984 v. nelle note all'art. 1, comma 1.

— Per il testo dell'art. 2 della legge n. 193/1984 v. nelle note all'art. 1, comma 1. Per il testo dell'art. 4 della medesima legge v. nelle note all'art. 2-*bis*.

Nota all'art. 3, comma 1:

L'art. 1, comma 1, del D.L. n. 19/1983 (per l'argomento del decreto v. nella nota all'art. 2, comma 2) prevede che:

«Al fine di coordinare la ristrutturazione del settore siderurgico nazionale nel quadro della ristrutturazione del settore siderurgico della Comunità economica europea, le imprese operanti nei settori oggetto degli interventi previsti dall'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e le imprese produttrici di tubi senza saldatura, di tubi saldati condotte e di tubi saldati per acqua e gas, che intendano effettuare nuovi investimenti, diversi dalla normale manutenzione degli impianti, per i quali sia previsto l'inizio entro il 31 dicembre 1985, debbono chiedere l'autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

Nota all'art. 3, comma 2:

Per il testo dell'art. 4 della legge n. 193/1984 v. nelle note all'articolo 2-*bis*.

Nota all'art. 4, commi 1 e 2:

Per il testo dell'art. 20 della legge n. 46/1982 v. nelle note all'art. 1, comma 1.

Nota all'art. 4, comma 3:

Per il testo dell'art. 2 della legge n. 193/1984 v. nelle note all'art. 1, comma 1.

*Nota all'art. 4, comma 4-*bis:

L'art. 12, comma terzo, dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, prevede che per provvedere a scopi determinati, che non rientrino nelle funzioni normali della regione, lo Stato assegni alla stessa, per legge, contributi speciali.

Nota all'art. 5, comma 1:

Per il testo dell'art. 20 della legge n. 46/1982 v. nelle note all'art. 1, comma 1

Nota all'art. 5, comma 3:

L'art. 3, comma primo, della legge n. 675/1977 (per l'argomento della legge v. nelle note all'art. 1, comma 1) prevede la costituzione presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di un Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio.

Nota all'art. 5, comma 4:

— Per il testo dell'art. 4 della legge n. 193/1984 v. nelle note all'articolo 2-*bis*. Il testo dell'art. 3 della medesima legge è il seguente:

«Art. 3. — Alle imprese siderurgiche di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è concesso un contributo in conto interessi, nella misura massima del 10 per cento annuo, con particolare riguardo per le aree di cui al D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, sull'intero importo di operazioni di indebitamento a medio termine, contratte anche a livello di gruppo industriale dalle società controllanti per conto delle controllate, in essere o da concludere, per un periodo massimo di tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 1983.

Per ottenere il contributo le imprese debbono presentare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge un piano di razionalizzazione in termini economici e finanziari, fondato sui dati dei bilanci relativi agli esercizi del 1982 e del 1983, nonché di assetto produttivo, con riduzione o mantenimento della capacità produttiva relativa ai prodotti finiti siderurgici e semiprodotti di cui alle voci doganali 73.07-08-09-10-11-12-13-15-16 desumibili dalle denunce CECA mod. 2.61 del febbraio 1983. Il contributo è concesso dal CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico previsto per l'approvazione degli interventi di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

L'onere finanziario conseguente all'applicazione del presente articolo, previsto in lire 150 miliardi per il 1984, è a carico del Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46».

*Nota all'art. 5, comma 4-*bis:

Per il testo dell'art. 20 della legge n. 46/1982 v. nelle note all'art. 1, comma 1.

Nota all'art. 2 della legge di conversione:

Il D.L. n. 706/1985 non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali recava lo stesso argomento.

86A2760

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 26 marzo 1986.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976 e successive modificazioni;

Visti gli atti di adesione alla Comunità economica europea firmati dal Regno di Spagna e dalla Repubblica del Portogallo in data 12 giugno 1985, e pubblicati nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. 302 del 15 novembre 1985;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime di importazione di talune merci previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

L'appendice 1 (elenco delle zone con l'indicazione dei Paesi e territori di appartenenza) al decreto ministeriale 6 maggio 1976, specificato nelle premesse, viene modificata nel senso che Spagna (ad eccezione delle isole Canarie, di Ceuta e Melilla) e Portogallo (comprese le isole Azzorre), vengono immessi nella zona A_1.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1986

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

86A2633

DECRETO 26 marzo 1986.

Contingenti d'importazione per merci di origine giapponese relativi al periodo 1° ottobre 1985-30 settembre 1986.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visti gli articoli 2 e 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie ed istituzione del mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Ritenuta l'opportunità di aprire contingenti d'importazione di merci dal Giappone, per il periodo 1° ottobre 1985-30 settembre 1986, e di stabilire i criteri di ripartizione dei contingenti medesimi;

Decreta:

Art. 1.

Per il periodo 1° ottobre 1985-30 settembre 1986, i contingenti di importazione dal Giappone sono stabiliti per i prodotti, i quantitativi ed i valori riportati in allegato al presente decreto e sono posti in distribuzione secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

Gli operatori interessati ad ottenere l'autorizzazione di importazione per le merci contingentate devono presentare domanda in carta da bollo al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni esportazioni, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Per ogni contingente deve essere presentata apposita, separata, domanda corredata di idonea documentazione con l'indicazione esatta del numero del contingente richiesto, la voce doganale, il codice statistico, la denominazione della merce, la quantità, il valore espresso in dollari USA ed il prezzo unitario della merce che si intende importare. Non saranno prese in considerazione:

domande incomplete e che facciano riferimento a documenti già depositati sempreché non si tratti di bolle di importazione esibite in occasione di analoghi, precedenti, contingenti;

documenti o notizie pervenute separatamente dalle domande;

domande presentate anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto o presentate dopo il detto termine di trenta giorni, ovvero spedite a mezzo raccomandata entro il detto termine, ma pervenute oltre venti giorni dopo la scadenza del termine stesso.

Le domande complete ma tardive potranno eventualmente concorrere all'attribuzione di quote dei contingenti non esauriti.

Art. 3.

Le ditte debbono allegare alla domanda:

a) il certificato di iscrizione rilasciato nel primo semestre 1986 dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, dal

quale risulti chiaramente la specifica attività del richiedente nel settore merceologico in cui è compresa la merce oggetto della domanda, attività che, comunque, deve aver avuto inizio in data anteriore a quella del presente decreto;

b) copia della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa al 1984, debitamente autenticata dal competente ufficio IVA o recante la firma del legale rappresentante della ditta autenticata da un notaio o da altro ufficio all'uopo preposto ovvero documentazione probatoria dalla quale risulti che la ditta non era tenuta a presentare tale dichiarazione nell'anno considerato.

La mancata presentazione nei prescritti termini dei documenti previsti ai punti *a)* e *b)* comporterà il rigetto della domanda, anche se i documenti stesssi siano stati, in precedenza, presentati per altri similari contingenti o, comunque, esibiti, in precedenza, al Ministero del commercio con l'estero.

Art. 4.

Le domande potranno essere corredate da bolle doganali originali o attestazioni doganali equipollenti relative alle eventuali importazioni in definitiva della merce richiesta effettuate da qualsiasi origine durante il triennio 1982-84.

La documentazione di cui sopra dovrà essere completata da una distinta per anno firmata dal legale rappresentante della ditta dalla quale risulti il numero delle bolle doganali, la data, la voce doganale e codice di statistica con riepilogo dei valori convertito in dollari USA. Nel caso di merce venduta allo Stato estero, la relativa documentazione sarà valutata soltanto in favore dell'acquirente intestatario della bolla doganale; è valida l'analoga documentazione presentata in occasione delle precedenti ripartizioni dei contingenti di cui trattasi.

Per quanto riguarda, in particolare, le importazioni di origine e provenienza Giappone dovrà essere redatta apposita distinta dalla quale risultino tutti gli elementi di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il riparto del contingente sarà effettuato sulla base dei seguenti criteri:

a) 10%, ove assegnabile, in parti uguali a tutti i richiedenti ammessi alla ripartizione;

b) 40% in relazione all'ammontare dell'IVA relativa alle operazioni imponibili, dichiarata per l'anno 1984, con esclusivo riferimento alle aliquote della merce di cui si tratta: a tal fine le ditte saranno classificate nelle cinque seguenti categorie:

C1 - oltre i 480.000.000, quota IVA spettante: 40%;

C2 - da 120.000.001 a 480.000.000, quota IVA spettante: 26%;

C3 - da 40.000.001 a 120.000.000, quota IVA spettante: 17%;

C4 - da 6.000.001 a 40.000.000, quota IVA spettante: 11%;

C5 - fino a 6.000.000, quota IVA spettante: 6%;

c) 50% in relazione al volume delle importazioni dei citati prodotti effettuate nel triennio 1982-84, valutate come appresso: 150% per le merci di origine e provenienza giapponese; 100% per le merci di origine e provenienza diversa dal Giappone.

Per i contingenti numeri 13, 22, 29, 30 e 31, relativi a materie prime o semilavorati o prodotti finiti, il 50% di cui al punto *c)* viene suddiviso come segue:

35% a tutti i richiedenti ammessi alla ripartizione in relazione al volume delle importazioni effettuate da tutti i Paesi nel triennio 1982-84 e valutate come sopra detto;

15% alle ditte industriali quale quota integrativa.

In fase di prima ripartizione non potrà essere assegnata, ad una sola ditta, una quota superiore al 50% del contingente richiesto, qualora due o più ditte partecipino alla ripartizione del medesimo contingente.

La ripartizione della quota eventualmente residua sarà effettuata sulla base dei criteri di cui ai commi precedenti.

L'Amministrazione si riserva di fissare quote minime contingentali nel caso di eccessivo frazionamento.

Art. 6.

Per quanto riguarda i contingenti numeri 34, 35 e 39 (autovetture e motocicli) non potrà comunque essere assegnata ad una sola ditta una quota superiore al 15% del contingente, salvo solo il caso che le richieste, complessivamente considerate, non assorbano l'intero contingente.

Per i suddetti contingenti la quota base del 10%, di cui all'art. 5, non verrà assegnata e la ripartizione sarà effettuata con i seguenti criteri:

60% in relazione al volume delle importazioni;

40% in relazione all'ammontare dell'IVA relativa alle operazioni imponibili, dichiarata per l'anno 1984, con esclusivo riferimento alle aliquote della merce di cui si tratta; a tal fine le ditte saranno classificate nelle cinque seguenti categorie:

C1 - oltre i 2.000.000.000 di IVA dichiarata: 40%;

C2 - da 1.000.000.001 a 2.000.000.000 di IVA dichiarata: 26%;

C3 - da 480.000.001 a 1.000.000.000 di IVA dichiarata: 17%;

C4 - da 120.000.001 a 480.000.000 di IVA dichiarata: 11%;

C5 - fino a 120.000.000 di IVA dichiarata 6%.

Per il contingente motocicli saranno applicate le categorie IVA di cui al precedente art. 5.

Inoltre l'operatività presentata dalle ditte partecipanti ai suddetti contingenti concerne solo importazioni dal Giappone effettuate nel triennio 1982-84 considerate, ai fini del riparto, col seguente criterio: 300% per prodotti di origine e provenienza giapponesi; 100% per prodotti di origine Giappone e provenienza altri Paesi; pertanto tutte le ditte interessate dovranno esibire bollette originali d'importazione per merce di origine giapponese relative al citato triennio.

Le richieste per il contingente motocicli dovranno essere corredate da bolle d'importazione concernenti tutto il triennio 1982-84 e relative distinte anche se già presentate nel corso di analoghe precedenti ripartizioni. In seguito al riparto dei contingenti motocicli ed autovetture le relative autorizzazioni verranno rilasciate esclusivamente per merce di origine e provenienza giapponesi. Le richieste per i contingenti n. 28 e n. 31 dovranno essere corredate da bolle d'importazioni concernenti tutto il triennio 1982-84 e relative distinte, anche se già presentate nel corso di analoghe precedenti ripartizioni.

Per quanto attiene il contingente di motori fuoribordo, saranno ammesse alla ripartizione dello stesso soltanto le ditte che dimostreranno un utilizzo superiore al 50% delle autorizzazioni ottenute nel precedente contingente relativo al periodo 1° ottobre 1984-30 settembre 1985, a meno che non si tratti di ditte che non hanno partecipato a quella ripartizione; le ditte che non avranno dimostrato il suddetto utilizzo potranno partecipare soltanto alla quota base.

Art. 7.

Le ditte assegnatarie di quote contingentali sono tenute a dimostrare lo stato di utilizzo delle relative autorizzazioni.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1986

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

ALLEGATO

ELENCO CONTINGENTI DI IMPORTAZIONE DI PRODOTTI GIAPPONESI
(Validi per il periodo dal 1° ottobre 1985 al 30 settembre 1986)

Numero d'ordine	Voce doganale	Numero statistica	DESCRIZIONE	Ammontare (valore migliaia $ USA)
	ex 16.04		Preparazione e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei:	
1		D 710	sardine	170
2		E 750	tonni	425
3	37.02		Pellicole sensibilizzate non impressionate, anche perforate, in rotoli o in striscie, eccetto le pellicole di cui al contingente n. 4	145
4	37.02	A ex 310, ex 350, ex 720	Pellicole di tipo «Single 8»	120
5	ex 40.11		Gomme piene e semipiene:	
		B 210/570/631/639	camere d'aria; protettori (flaps); tubolari; coperture nuove	270
6	50.02	000	Seta greggia (non torta)	75
	50.04	A, 100 B 900	Filati di seta non preparati per la vendita al minuto:	
7			in temporanea importazione	265
8			in definitiva	75

Numero d'ordine	Voce doganale	Numero statistica	DESCRIZIONE	Ammontare (valore migliaia $ USA)
9	50.09	ex A 010	Tessuti di seta o di borra di seta (schappe) in temporanea importazione	660
10	ex 62.02	A 010 ex 090 B 150 ex 190 610 ex 650 750 ex 770 870 ex 890	Biancheria da letto, da tavolo, ecc.: in seta, in canapa, in lino	90
11	69.07		Piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento non verniciati né smaltati	200
	69.08		Altre piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento	
12	69.11		Vasellame ed oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana	1.000
	69.12		Vasellame ed ioggetti di uso domestico o da toletta, di altre materie ceramiche	
13	73.15		Acciai legati ed acciai fini al carbonio nelle forme indicate alle voci doganali dal 73.06 al 73.14 incluse	400
14	82.09	A 110, 190	Coltelli a lama fissa	100
15	82.14	A 100, B 910, 990	Cucchiai, cucchiaini, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero ed oggetti simili	100
	ex 84.06		Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone:	
16		ex B 100, ex 120	propulsori speciali del tipo «fuoribordo» di potenza uguale o inferiore a 20 HP	1.210 unità
17		ex C 270/375	per autovetture	110
18		ex C 160/199 ex 321, 325	per motocicli e biciclette	300
19		ex C 240/375, 630	Motori diversi da quelli indicati dei contingenti numeri 16, 17, 18	100
20		ex D 980/990	Parti e pezzi staccati dei motori previsti dai contingenti numeri 16, 17, 18, 19	485
21	ex 84.41	A 141, 145, 151, 155	Macchine per cucire industriali e relative parti e pezzi staccati	100
22	ex 85.01	ex A 010/470, 540, 570 ex B 610/750 ex C ex 900 ex 930	Macchine generatrici, motori trasformatori e relative parti e pezzi staccati	240
23 550	ex 85.01	ex 490, 520	Motori elettrici a corrente continua per registratori e giranastri	
24	85.03	110/300	Pile elettriche	60
25	ex 85.15	A III 150, 190	Autoradio	30
26		A III 310/440	Sintonizzatori HI-FI (tuners) ed altri apparecchi riceventi per la radiodiffusione	50
27		A III 210/250	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono: portatili combinati con giranastri e/o giradischi	80
28	ex 85.15	A III 450/510	Apparecchi riceventi per la televisione	470
		A IV 610, 620	Apparecchi per la presa delle immagini per la televisione	
		C II 820/990	Antenne, filtri e separatori di antenne	
		ex A 040, 090, 120, 130	Altri apparecchi	
		ex C 750/800	Parti e pezzi staccati	

Numero d'ordine	Voce doganale	Numero statistica	DESCRIZIONE	Ammontare (valore migliaia $ USA)
29	ex 85.21	ex A III a 100, 110, 120	Tubi catodici per televisori a colori fino a 18"	750
30		ex A III a 100, 110, 120	Tubi catodici per televisori a colori da 20" a 22"	250
31	ex 85.21	C 450	Cristalli piezoelettrici montati	120
		D II a 511/600	Diodi, transistors e simili	
		D II b 610/810	Microstrutture elettroniche	
		A I-A II-A IIIb A IV-A V	Altri tubi, lampade e valvole	
		D I 470	Dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette	
		E 910, 990	Parti e pezzi staccati	
32	85.23	A 010	Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali)	135
		B 050/990	Nastri, barre e simili, isolanti per l'elettricità (anche laccati e ossidati anodicamente, muniti o non di pezzi di congiunzione)	
33	85.24	ex C II 930	Elettrodi per forno di grafite artificiale	1.700
34	87.02	A 210/400	Autoveicoli con qualsiasi motore per il trasporto di persone ecc. non fuoristrada	1.700 unità
35	87.02	A 210/400	Autoveicoli con qualsiasi motore per il trasporto di persone ecc. fuoristrada	500
36	ex 87.06		Parti e pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nella voce doganale 87.02	450
37	ex 87.06		Parti e pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nelle voci doganali 87.01 e 87.03	115
38	ex 87.09	A 100	Velocipedi con motore ausiliario	70
39	ex 87.09	A 510/594	Motocicli di cilindrata inferiore o uguale a 380 cc.	1.200 unità
40	ex 87.12	A, B 110/990	Parti e pezzi staccati ed accessori di motocicli, motorette (scooters) e motocarrozzette	300
41	97.03		Altri giocattoli, modelli ridotti per divertimento	2.660

86A2634

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 marzo 1986.

Documentazione necessaria per il riconoscimento, ai fini della determinazione del reddito d'impresa degli istituti religiosi, le loro province e case civilmente riconosciute, della deduzione di cui all'art. 26, primo comma, della legge 20 marzo 1985, n. 222.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, in base al quale, per gli enti pubblici e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale, il reddito complessivo imponibile è formato soltanto dai redditi fondiari o di natura fondiaria, dai redditi di capitale e dai redditi derivanti dall'esercizio anche occasionale di attività commerciali, ovunque prodotti ed indipendentemente dalla loro destinazione;

Visto il successivo art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica secondo cui, limitatamente alle attività commerciali esercitate, i costi ed oneri sono deducibili a norma delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, relative al reddito d'impresa se le attività stesse sono gestite distintamente e con contabilità separata e che, in mancanza della contabilità separata, tali costi ed oneri sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e proventi che concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e l'ammontare globale di tutti i ricavi e proventi;

Visto l'art. 26, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, in virtù del quale gli istituti religiosi, le loro province e case civilmente riconosciuti, possono, per ciascuno dei propri membri che presti continuativamente opera in attività commerciali svolte dall'ente, dedurre, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, se inerente alla sua produzione e in sostituzione degli altri costi e oneri relativi alla prestazione d'opera, ad eccezione di quelli previdenziali, un importo pari all'ammontare del limite minimo previsto per le pensioni corrisposte dal Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso all'entrata in vigore della legge stessa (3 giugno 1985);

Considerato che, ai sensi del successivo secondo comma del sopracitato art. 26, occorre stabilire la documentazione necessaria per il riconoscimento della indicata deduzione;

Ravvisata la necessità di provvedere al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

Gli istituti religiosi, le loro province e case civilisticamente riconosciuti, ammessi ai sensi dell'art. 26 della legge 20 maggio 1985, n. 222, alla deduzione, nella determinazione del reddito d'impresa, di un importo pari all'ammontare del limite minimo annuo previsto per le pensioni corrisposte dal Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, devono tenere un apposito registro numerato e bollato a norma dell'art. 2215 del codice civile, in esenzione dai tributi di bollo e di concessioni governative, da conservare ai sensi dell'art. 22, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il registro di cui al comma precedente deve contenere gli elementi anagrafici per ciascuno dei membri dell'ente che presti continuativamente la sua opera nell'attività commerciale svolta dall'ente medesimo, le mansioni affidategli, nonché la durata dell'opera prestata nel periodo d'imposta.

La deduzione di cui al primo comma va ragguagliata all'effettiva opera prestata relativamente ai membri che iniziano o cessano la propria prestazione nell'attività commerciale esercitata dall'ente nel corso del periodo d'imposta.

Art. 2

Per l'anno 1986, l'attivazione del registro di cui all'articolo precedente deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Roma, addì 28 marzo 1986

Il Ministro: VISENTINI

86A2632

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 28 giugno 1985, n. **992.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione nazionale allevatori bovini di razza Grigio Alpina, in Bolzano.

N. 992. Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Associazione nazionale allevatori bovini di razza Grigio Alpina, in Bolzano.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1986
Registro n. 4 Agricoltura, foglio n. 87

86G0338

DECRETO 31 ottobre 1985, n. **993.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983, n. 574, recante assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Bari.

N. 993. Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983, n. 574, citato in epigrafe, viene rettificato nel senso che il posto di tecnico laureato deve intendersi attribuito alla «cattedra di diritto pubblico e legislazione scolastica» della facoltà di magistero dell'Università di Bari anziché all'«istituto di diritto pubblico e legislazione scolastica» della facoltà di magistero della stessa Università.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1986
Registro n. 20 Lavoro, foglio n. 327

86G0298

DECRETO 13 novembre 1985, n. **994.**

Autorizzazione all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 994. Decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1985, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, in Roma, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 55.000.000, un immobile sito in Latina, via Cairoli n. 2, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 86, foglio n. 143, particella n. 37 sub 17, di proprietà dei signori Giglio Renato e Zambrano Concetta, come da atto di compravendita 30 giugno 1980, n. 9695/3286 di repertorio, a rogito dott. Antonio Alfonsi, notaio in Latina, registrato a Latina in data 8 luglio 1980 al n. 9496, da adibire a sezione provinciale dell'Associazione.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1986
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 239

86G0299

DECRETO 7 febbraio 1986, n. **108.**

Autorizzazione alla Società italiana degli autori ed editori, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 108. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1986, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Società italiana degli autori ed editori, in Roma, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 240.000.000, un immobile sito in Genova, via Fieschi n. 2, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 53883, foglio n. 97, mappale n. 409 sub 23, di proprietà dei signori Gustavo ed Enrico Terracini, come da atto di compravendita 15 settembre 1982, n. 8653/3505 di repertorio, a rogito dott. Giorgio Figari, notaio in Genova, registrato a Genova in data 22 settembre 1982 al n. 15674, da adibire a sede regionale dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1986
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 230

86G0300

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di gennaio 1986

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di gennaio 1986 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà tra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1985		67.697.516.018		
Gestione di bilancio	Entrate finali	17.075.137.660.121		+ 3.395.999.332.529
	Spese finali		13.679.138.327.592	
	Rimborso di prestiti		8.741.450.912.240	
	Accensione di prestiti	13.990.499.498.728		
	TOTALE	31.065.637.158.849	22.420.589.239.832	+ 8.645.047.919.017
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	157.809.551.124.752	151.622.658.843.566	+ 6.186.892.281.186
	Crediti di tesoreria	79.774.157.012.130	94.587.340.943.410	— 14.813.183.931.280
	TOTALE	237.583.708.136.882	246.209.999.786.976	— 8.626.291.650.094
	TOTALE COMPLESSIVO	268.717.042.811.749	268.630.589.026.808	
Fondo di cassa al 31 gennaio 1986			86.453.784.941	+ 18.756.268.923
	TOTALE A PAREGGIO	268.717.042.811.749	268.717.042.811.749	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1985	Al 31 gennaio 1986	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	67.697.516.018	86.453.784.941	+ 18.756.268.923
Crediti di tesoreria	187.466.527.235.997	202.279.711.167.277	+ 14.813.183.931.280
TOTALE	187.534.224.752.015	202.366.164.952.218	+ 14.831.940.200.203
Debiti di tesoreria	418.623.993.254.035	424.810.885.535.221	— 6.186.892.281.186
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 231.089.768.502.020	— 222.444.720.583.003	+ 8.645.047.919.017

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 gennaio 1986: 1.072 (milioni di lire).

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del tesoro: SARCINELLI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 GENNAIO 1986

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie	14.445.864.116.043 *				
TITOLO II — Entrate extra-tributarie	2.323.045.365.739 *				
ENTRATE CORRENTI . . .	16.768.909.481.782 *	TITOLO I — Spese correnti	13.421.376.511.729	Risparmio pubblico	+ 3.347.532.970.053 *
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	306.228.178.339 *	TITOLO II — Spese in conto capitale	257.761.815.863		
ENTRATE FINALI . . .	17.075.137.660.121	SPESE FINALI . . .	13.679.138.327.592	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	+ 3.395.999.332.529
		TITOLO III — Rimborso di prestiti	8.741.450.912.240		
ENTRATE FINALI . . .	17.075.137.660.121	SPESE COMPLESSIVE ...	22.420.589.239.832	Ricorso al mercato.....	— 5.345.451.579.711
TITOLO IV — Accensione di prestiti	13.990.499.498.728				
ENTRATE COMPLESSIVE	31.065.637.158.849	SPESE COMPLESSIVE ...	22.420.589.239.832	Saldo di esecuzione del bilancio	+ 8.645.047.919.017

* Dato provvisorio

86A2688

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Meccanismo di sospensione degli interventi in applicazione del provvedimento CIP n. 20/1986

IL COMITATO DI GESTIONE DELLA CASSA CONGUAGLIO G.P.L.

Visto il provvedimento CIP n. 20 del 26 marzo 1986 (*Gazzetta Ufficiale* serie generale - n. 72 del 27 marzo 1986) recante regolamentazione dei prezzi del G.P.L. con il quale è stato, fra l'altro, previsto all'art. 4 la sospensione degli interventi della Cassa in presenza di una offerta abbondante ed in una situazione di mercato tale da coprire totalmente i maggiori costi di importazione, condizioni queste che si intendono verificate quando le quotazioni medie del CIF mediterraneo, tradotte in lire italiane al cambio medio UIC, risultino inferiori di 30 L./kg rispetto ai prezzi praticati dalle raffinerie del Gruppo ENI;

Visto il provvedimento CIP n. 50 del 15 dicembre 1982 (punto 7, quarto comma) che abilita il Comitato di gestione ad emanare le norme regolamentari necessarie al funzionamento della Cassa;

Considerato che il succitato provvedimento CIP n. 20/1986, attributivo alla Cassa del potere di sospensione di tutti gli interventi che alla stessa fanno capo e che investe, quindi, il prodotto obiettivamente considerato indipendentemente dalle caratteristiche di trasporto dello stesso, evidenzia l'opportunità, attesa la natura delle modifiche introdotte nella disciplina del settore, di fissare una decorrenza degli effetti del suddetto provvedimento che tenga conto dell'esigenza delle aziende di disporre di un congruo lasso di tempo per adeguare i propri comportamenti;

Ritenuto, altresì, che il verificarsi delle condizioni previste nel richiamato provvedimento CIP n. 20/1986 — e quindi la concreta operatività del regime di sospensione degli interventi — non possono che essere riferiti al momento dell'emissione al consumo del prodotto;

Rilevato, poi, che i parametri, in presenza dei quali sono sospesi gli interventi, sono costituiti da dati di agevole cognizione, facilmente acquisibili dagli operatori del settore (LPGaswire, edito dal Platt's Mc Graw-Hill Inc., e listino Agip petroli S.p.a. comunicato alla segreteria CIP);

Ritenuto che siffatta situazione esime la Cassa dall'adozione di formali meccanismi di decisione da divulgare alle categorie interessate;

Ritenuto, altresì, che l'accertamento della sussistenza delle condizioni di sospensione, suscettibili di verifica da parte dei diretti interessati, potrà farsi constare in sede di definizione delle domande prodotte dagli operatori nei modi previsti dalla disciplina in vigore che va integralmente confermata;

Fatta riserva di formulare proposte in ordine all'utilizzo di eventuali disponibilità derivanti dalla sospensione degli interventi;

Delibera:

1) Il meccanismo di sospensione degli interventi, previsto dal provvedimento CIP n. 20/1986, nei sensi precisati, diviene operativo a partire dal 5 maggio 1986.

2) Detta sospensione si verifica quando la media delle quotazioni settimanali riportate, per il CIF mediterraneo, dal «Platt's LPGaswire» alla voce: «WMED: CIF 3000+MT» «Propane Spot USD/MT», tradotta in lire italiane (applicando la media dei cambi UIC della settimana corrispondente) e maggiorata di 30 L./kg, sia inferiore al prezzo praticato dalle raffinerie del gruppo ENI, risultante dal listino comunicato dall'Agip petroli S.p.a alla segreteria del CIP alla voce «F.co raffineria o deposito costiero I.F. ed IVA escluse».

3) La sospensione dell'intervento produce i suoi effetti sia sui quantitativi di G.P.L., provenienti dall'estero, immessi al consumo nel territorio nazionale continentale nel periodo al quale si riferiscono le quotazioni degli stessi prezzi, sia sui quantitativi di G.P.L., provenienti dalle isole, il cui trasporto abbia avuto inizio nel periodo sopra detto (a tal fine si tiene conto della data di emissione della polizza completata con la dichiarazione della Guardia di finanza per l'apposizione dei sigilli).

Roma, addì 9 aprile 1986

Il presidente: SALVATORE

86A2793

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 8 marzo 1986, n. **100/SCPS./1.7./1142.**

Legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986). Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 30 in materia di partecipazione alla spesa da parte dei cittadini sulle prestazioni farmaceutiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio, specialistiche ed idrotermali, nonché in materia di esenzioni dalla partecipazione alla spesa stessa.

Ai presidenti delle giunte regionali
Agli assessori regionali alla sanità
Al presidente della giunta provinciale di Trento
Al presidente della giunta provinciale di Bolzano
All'assessore provinciale alla sanità di Trento
All'assessore provinciale alla sanità di Bolzano
Ai commissari di Governo delle regioni a statuto ordinario
Al commissario di Governo della regione siciliana
Al rappresentante del Governo nella regione sarda
Al commissario dello Stato nella regione Friuli-Venezia Giulia
Al presidente della commissione di coordinamento nella regione Valle d'Aosta
Al commissario di Governo nella provincia di Trento
Al commissario di Governo nella provincia di Bolzano

e, per conoscenza:

All'ANCI
All'UNCEM
Al Ministero dell'interno - Gabinetto
Al Ministero delle finanze - Gabinetto
Al Ministero del tesoro - Gabinetto
Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Gabinetto
Al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Gabinetto
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari generali

La legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) ha apportato rilevanti modificazioni alle disposizioni concernenti la partecipazione alla spesa, da parte degli assistiti, sulle prestazioni sanitarie e sulle relative esenzioni.

Conseguentemente questo Ministero, ai fini di una puntuale ed univoca applicazione di tali disposizioni su tutto il territorio nazionale, ritiene utile evidenziare gli aspetti innovativi connessi affinchè le disposizioni in questione vengano portate ad effetto con uniformità ed efficacia.

Premesso che la materia di interesse è normata specificamente dagli articoli 28 e 30 nonchè (per il richiamo di cui al citato art. 28) dall'art. 23, primo comma, si ritiene fornire i seguenti chiarimenti, indirizzi, specificazioni:

Prestazioni farmaceutiche.

L'entità della quota di partecipazione sul prezzo di vendita al pubblico dei medicinali è elevata da L. 150 a L. 250 per ogni 1.000 lire.

Restano ferme:

l'esenzione per gli specifici farmaci di cui all'art. 10, punto 2, della legge 11 novembre 1983, n. 638;

l'applicazione della quota alla frazione di prezzo superiore a L. 500.

L'entità della quota fissa per ogni ricetta è elevata da L. 1.300 a L. 2.000.

La quota massima di partecipazione alla spesa per ricetta non può superare le L. 30.000, comprensive della quota fissa di L. 2.000.

Prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio.

L'entità della quota di partecipazione è elevata dal 20 al 25%; per la singola prestazione resta fisso il limite minimo di L. 1.000 mentre viene elevato da L. 20.000 a L. 30.000 quello massimo; per le prestazioni plurime contenute in unica prescrizione, il limite massimo è elevato da L. 50.000 a L. 60.000.

Si confermano: l'individuazione delle prestazioni sulla base dell'elenco di cui alla convenzione FNOOMM - Enti e successivi aggiornamenti e con riferimento alle tariffe aggiornate della citata convenzione, nonchè la identicità della misura della partecipazione alla spesa sia nel caso di effettuazione della prestazione all'interno della struttura pubblica che nel caso di effettuazione in regime di convenzionamento esterno; l'applicazione anche per le prestazioni diverse da quelle predette in qualsiasi modo formalizzate dalle regioni; l'esclusione per quei tipi di prestazioni rese soltanto nelle strutture pubbliche; l'esclusione per le prestazioni erogate in costanza di ricovero o rese in pronto soccorso ospedaliero caratterizzate da condizioni di emergenza ed urgenza; l'esclusione per le prestazioni conseguenti a trattamenti sanitari obbligatori ex art. 33 della legge n. 833/78 e quelle richieste e disposte nell'interesse immediato della pubblica amministrazione; l'arrotondamento alle cento lire superiori per singola voce; l'applicazione del criterio — nel caso di richieste plurime — di sommare gli importi percentuali delle singole prestazioni ai fini di determinare l'importo complessivo della partecipazione, comunque non inferiore a L. 1.000.

Prestazioni specialistiche.

La innovativa disposizione di cui al punto 3 dell'art. 28 della legge finanziaria 1986, richiamando le convenzioni stipulate ai sensi della legge n. 833/78, si concretizza nell'estensione della quota di partecipazione a carico dell'utente a quella gamma di prestazioni specialistiche, contemplate dalla vigente convenzione specialistica esterna (decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1980) — ad es. prestazioni «a visita», fisioterapia, chirurgia, ecc. - ed individuate nell'elenco di cui

all'accordo 1973 FNOOMM - Enti, precedentemente esentate dalla quota di partecipazione — in quanto non rivestenti il carattere di prestazioni «di diagnostica strumentale e di laboratorio».

Per tale gamma di prestazioni, considerata l'identicità della misura della partecipazione alla spesa (25%) e la stretta analogia con le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, si ritiene che debbano trovare applicazione le norme e gli indirizzi relativi a queste ultime prestazioni — e dei quali si è trattato all'alinea precedente — con la esclusione dei limiti minimi e massimi non applicabili in mancanza di apposita previsione legislativa.

Prestazioni termali.

La legge ha stabilito una partecipazione alla spesa in misura fissa (L. 15.000) per ogni ciclo di prestazioni rientrante tra quelle convenzionate. Tale partecipazione si applica anche ai cicli di cura INPS e INAIL nei quali si intendono comprese le eventuali prestazioni accessorie previste dalle vigenti disposizioni. La partecipazione sarà integralmente riscossa anche nel caso di ciclo ridotto ai sensi dell'art. 7 della convenzione. Allo scopo di evitare difficoltà nei rapporti tra l'assistito e le aziende termali, le USL avranno cura di apporre apposita attestazione di esenzione sulle cinque copie delle «impegnative».

Relativamente ai soggetti avviati alle cure dell'INPS e dell'INAIL, l'attestazione sarà apposta dalle competenti dipendenze periferiche di tali enti.

In analogia a quanto già attuato per le prestazioni specialistiche erogate in convenzione, si ritiene necessario che le strutture convenzionate siano tenute ad esigere dall'assistito il pagamento della quota di partecipazione, ed a rilasciare apposita ricevuta, nonchè a dichiarare — in sede di contabilizzazione — l'avvenuta riscossione delle quote di partecipazione e la loro decurtazione dal fatturato.

Esenzione dalla partecipazione alla spesa.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni riferite ai limiti di reddito — che sono esattamente individuati dall'art. 28 — dovrà farsi riferimento, atteso lo specifico rinvio, alla normativa contemplata dall'art. 23 della legge stessa (concernente la corresponsione di quote di aggiunta di famiglia o altro trattamento di famiglia comunque denominato) limitatamente alle disposizioni di cui al comma 1. La prevista elevazione del 20% (con un minimo di L. 2.000.000) sara applicata qualora nel nucleo familiare siano compresi uno o più soggetti ultrasessantacinquenni.

Il reddito da prendere in considerazione è quello — come previsto per la normativa degli assegni familiari — al lordo degli oneri deducibili e delle detrazioni di imposta.

Essendone prevista la valutazione «annuale», sembra evidente che i limiti di reddito fissati debbano essere riferiti all'anno solare precedente a quello della richiesta di esenzione, restando peraltro fermo l'obbligo, in corso d'anno, di comunicare, entro trenta giorni, il venir meno delle condizioni richieste per fruire dei benefici, comunicazione che comporta ovviamente la contestuale cessazione del diritto all'esenzione.

I redditi da prendere in considerazione sono quelli del soggetto interessato, nonchè quelli dei familiari individuati dall'art. 23 in argomento, ed alla loro formazione concorrono anche i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a L. 2.000.000. In proposito è da sottolineare che non trovano più applicazione le precedenti disposizioni — di cui all'art. 3 della legge 31 ottobre 1984, n. 733 — in forza delle quali non si prendevano in considerazione taluni specifici redditi (BOT, CCT, pensioni sociali, pensioni ciechi civili, pensioni di guerra, ecc.).

Attestazione del reddito.

In attesa che, anche in accoglimento dell'ordine del giorno in proposito votato dalla Camera dei deputati, si realizzi in diretto coinvolgimento dei comuni nella concessione delle esenzioni per reddito, deve intendersi confermata la competenza delle USL al rilascio degli attestati di esenzione previa attestazione del reddito familiare resa dall'interessato con apposita dichiarazione da trasmettere in copia al comune di residenza del dichiarante. Ai fini probatori, le USL potranno richiedere che la dichiarazione sia corredata da copia della documentazione fiscale (modelli 740, 740 S, 101, 102) o da altra documentazione (ad es. quella relativa agli assegni familiari) ritenuta utile.

Esenzioni riferite a particolari forme morbose o all'appartenenza a specifiche categorie.

In forza dei richiami di cui all'art. 28, comma 6, e all'art. 30, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rimangono in vigore le esenzioni, per i soggetti affetti da determinate forme morbose e per la tutela della maternità, regolamentate dai decreti del Ministro della sanità 10 febbraio 1984, 14 aprile 1984, 23 novembre 1984, e quelle relative a particolari categorie di cittadini, di cui agli articoli 10 (commi 9-*bis* e 9-*ter*) e 11 (invalidi e assimilati) della legge 11 novembre 1983, n. 638. Non è, invece, confermata la esenzione (di cui al comma 5-*bis* del citato art. 11 della legge n. 638) per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio conseguenti ad interventi ed a campagne di prevenzione.

Per gli accertamenti diagnostici ed i farmaci necessari alla profilassi ed alla terapia del morbo di Hansen, l'esenzione spetta ai sensi dell'art. 1 della legge 24 gennaio 1986, n. 31.

In relazione alle modifiche dei limiti di reddito ai quali è connesso l'esercizio del diritto all'esenzione, non potranno conservare validità le esenzioni in precedenza concesse con validità fino al 31 maggio 1986; sarà, pertanto, necessario procedere ad un rinnovo di tutte le autorizzazioni alle esenzioni connesse al reddito sempreché, ovviamente, la situazione reddituale degli interessati, sulla base della nuova normativa, dia diritto all'esenzione stessa.

Controlli sistematici.

Nel richiamare gli indirizzi di cui alla circolare del 17 settembre 1983, n. 100/113524/31.13.463, punto 1.2, si rappresenta che, in relazione al previsto coinvolgimento dei comuni ed alla attivazione di appositi flussi informativi da regolare con specifico atto di indirizzo e coordinamento, dovranno essere privilegiate le attività accertative da svolgersi di concerto con i comuni stessi, prendendo con essi gli opportuni accordi operativi. A tal fine sarà opportuno che fin d'ora gli attestati di esenzione riportino l'indicazione del comune di residenza dell'assistito.

Sanzioni.

Sempre in relazione al punto 1.2 della citata circolare, si richiamano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 3 della citata legge n. 733 del 31 ottobre 1984, in materia di sanzioni.

Il Ministro: DEGAN

86A2608

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Diari delle prove scritte dei concorsi pubblici, per esami, a ventuno posti di consigliere nel ruolo del personale della carriera direttiva e a tre posti di coadiutore tecnico nel ruolo del personale della carriera esecutiva.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a ventuno posti di consigliere in prova nel ruolo organico della carriera direttiva del Ministero del commercio con l'estero, indetto con decreto ministeriale 5 ottobre 1985 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 21 dicembre 1985, avranno luogo presso il palazzo degli esami, sito in Roma, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 2 e 3 dicembre 1986, con inizio alle ore 8.

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, a tre posti di coadiutore tecnico in prova nel ruolo organico del personale tecnico della carriera esecutiva del Ministero del commercio con l'estero, indetto con decreto ministeriale 5 ottobre 1985 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 21 dicembre 1985, avranno luogo presso il palazzo degli esami, sito in Roma, via Girolamo Induno n. 4, nel giorno 4 dicembre 1986, con inizio alle ore 8.

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

86A2638

Rinvio della pubblicazione dei diari delle prove scritte dei concorsi pubblici, per esami, a sette posti di coadiutore nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva e a sette posti di coadiutore dattilografo nel ruolo del personale dattilografo della carriera esecutiva.

Stanti le difficoltà tecnico-organizzative conseguenti all'elevato numero di domande pervenute, non è stato possibile procedere alla pubblicazione nella presente *Gazzetta Ufficiale* del diario della prova scritta e della sede di esame del concorso a sette posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva, indetto con decreto ministeriale 5 ottobre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 21 dicembre 1985.

Il diario della prova scritta di esame del predetto concorso e la sede della medesima verranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 ottobre 1986.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

Stanti le difficoltà tecnico-organizzative conseguenti all'elevato numero di domande pervenute, non è stato possibile procedere alla pubblicazione nella presente *Gazzetta Ufficiale* del diario della prova scritta e della sede di esame del concorso a sette posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale dattilografo della carriera esecutiva, indetto con decreto ministeriale 5 ottobre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 21 dicembre 1985.

Il diario della prova scritta di esame del predetto concorso e la sede della medesima verranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 ottobre 1986.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

86A2639

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per il reclutamento di allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare per l'anno 1986

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, concernente l'approvazione delle norme relative al reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare e successive modificazioni;

Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1848, concernente la disciplina dei corsi allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 924, concernente modificazioni alla legge 2 dicembre 1940, n. 1848, sulla disciplina dei corsi allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 26 gennaio 1963, n. 52, concernente il riordinamento del Corpo del genio aeronautico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 26 novembre 1969, n. 938, concernente modifica degli articoli 3 e 9 della legge 2 dicembre 1940, n. 1848, relativa alla disciplina dei corsi allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare;

Visti la legge 19 marzo 1973, n. 70, il decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1973 ed il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1983, concernenti i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento nei ruoli dell'Aeronautica militare ed i conseguenti provvedimenti di esecuzione;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione ed il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercizio, della Marina e dell'Aeronautica;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 ed il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, concernenti l'imposta sul bollo;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso

Sono istituiti i seguenti corsi allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento dell'Aeronautica militare, nei sottonotati ruoli e specialità per il numero di posti a fianco di ciascuno segnati:

Per laureati:

Corpo sanitario aeronautico	posti	172
Corpo di commissariato, ruolo commissariato	»	10
Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri	»	27

così suddivisi per specialità:

Infrastrutture aeronautiche	posti	10
Costruzioni aeronautiche	»	8
Elettronica	»	9

Per diplomati:

Arma aeronautica, ruolo servizi	posti	390
Corpo di commissariato, ruolo amministrazione	»	20
Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici	»	81

così suddivisi per specialità:

Aeronautici	posti	12
Edili	»	14
Elettronici	»	19
Elettricisti	»	5
Motorizzazione	»	5
Armamento	»	7
Assistenti di laboratorio	»	5
Geofisici	»	13
Fotografi	»	1

Qualora i posti messi a concorso per uno dei predetti Corpi, ruoli e specialità non potessero essere ricoperti per mancanza di concorrenti riconosciuti idonei, il Ministero si riserva la facoltà di devolvere i posti medesimi ad altro Corpo, ruolo e specialità in aumento dei posti per esso messi a concorso, a suo giudizio discrezionale ed a seconda delle esigenze di servizio.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Potranno essere ammessi al concorso, limitatamente ad uno solo dei Corpi, ruoli e specialità di cui al precedente art. 1, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile;

b) non abbiano riportato condanne penali per delitti non colposi;

c) abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non abbiano superato il ventottesimo alla data di scadenza del concorso.

Potranno altresì concorrere coloro che non abbiano superato il trentaduesimo anno di età, se dispensati dal presentarsi alle armi perchè cittadini italiani residenti all'estero;

d) siano in possesso della idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare, della idoneità psico-attitudinale al servizio in qualità di ufficiale di complemento del ruolo e specialità richiesti nella domanda di partecipazione al concorso, nonchè della idoneità generica al volo ed abbiano una statura non inferiore a metri 1,64; in particolare i concorrenti per il ruolo servizi dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

non meno di 8/10 di visus in ciascun occhio, raggiungibile anche con correzioni di lenti purchè il visus naturale non sia inferiore a 4/10 in ciascun occhio;

i vizi di refrazione, anche in un solo occhio, non dovranno superare nell'asse più ametrope le 2 diottrie, con un limite di 1,5 diottrie quale differenza fra i due assi principali;

senso cromatico normale;

equilibrio muscolare e senso stereoscopico normali;

campo visivo normale;

e) non abbiano soddisfatto, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande agli obblighi di leva e non siano stati riformati alla visita medica di leva;

f) non siano stati espulsi da istituti di istruzione dello Stato, non siano stati prosciolti d'autorità per insufficiente attitudine militare ovvero per deficienze psicofisiologiche, ovvero per motivi disciplinari, da istituti di formazione delle Forze armate e Corpi armati dello Stato;

g) i concorrenti ad un corso per laureati dovranno aver conseguito, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, uno dei seguenti titoli di studio:

1) per il Corpo sanitario aeronautico:

laurea in medicina e chirurgia.

I concorrenti ammessi al corso allievi ufficiali di complemento, devono, inoltre, essere in possesso, prima della nomina ad ufficiale, dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Qualora al termine del corso, essi non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione possono conseguirla nella sessione di esami successiva alla data di fine corso;

2) per il Corpo di commissariato, ruolo commissariato:

laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze sociali, in scienze politiche, in scienze coloniali, in scienze statistiche e demografiche, in scienze statistiche ed attuariali, in economia politica, in scienze bancarie ed assicurative, in scienze economiche e sociali, in economia aziendale, in scienze statistiche ed economiche, in discipline economiche e sociali oppure laurea in scienze economiche e marittime conseguita presso la sezione armamento navale dell'Istituto superiore navale di Napoli o laurea in scienze economiche e laurea in scienze economiche e bancarie;

3) per il Corpo del genio aeronautico:

laurea in ingegneria civile, in architettura, in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale ad indirizzo: idraulico, geotecnico, strutturale ed urbanistico, se aspiranti all'ammissione al corso di cui all'art. 1 nel ruolo ingegneri - specialità infrastrutture aeronautiche;

laurea in ingegneria aeronautica, in ingegneria aerospaziale, in ingegneria meccanica, in ingegneria navale e meccanica, in ingegneria elettronica, in ingegneria elettrotecnica, in ingegneria nucleare, in ingegneria chimica, in ingegneria delle tecnologie industriali ad indirizzo: meccanico, elettrico, chimico ed economico organizzativo, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo ingegneri - specialità costruzioni aeromeccaniche;

laurea in ingegneria elettronica, in ingegneria elettrotecnica, in ingegneria delle tecnologie industriali ad indirizzo: elettrico ed economico organizzativo, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo ingegneri - specialità elettronica;

h) i concorrenti ad un corso per diplomati dovranno aver conseguito o essere in grado di conseguire nella sessione di esami del 1986 uno dei seguenti titoli di studio:

1) per il ruolo servizi dell'Arma aeronautica:

diploma di maturità classica, scientifica, artistica di abilitazione magistrale, di ragioniere e perito commerciale, perito aziendale e corrispondente in lingue estere, perito per il turismo, di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri, diploma di maturità d'arte applicata, di maturità professionale, di perito aeronautico rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508, licenza liceale rilasciata dalla sezione classica, scientifica o moderna della Scuola europea, diploma di ragioniere e perito commerciale e perito per il commercio con l'estero, diploma di perito commerciale e programmatore, diploma di maturità professionale e segretario d'amministrazione, diploma di maturità professionale e analista contabile, diploma di maturità professionale di operatore commerciale, licenza linguistica;

2) per il Corpo di commissariato - ruolo amministrazione:

diploma di ragioniere e perito commerciale e perito per il commercio con l'estero, diploma di perito commerciale e programmatore, diploma di maturità professionale e segretario d'amministrazione, diploma di maturità professionale di analisi contabile, diploma di maturità professionale di operatore commerciale, licenza linguistica;

3) per il Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici:

diploma di perito industriale indirizzo specializzato per le costruzioni aeronautiche, per industrie metalmeccaniche, per meccanica, per meccanica di precisione, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità aeronautici;

diploma di perito industriale indirizzo specializzato per edilizia, per termotecnica, diploma di geometra, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità edili;

diploma di perito industriale indirizzo specializzato per elettronica industriale, per energia nucleare, per telecomunicazioni, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità elettronici;

diploma di perito industriale indirizzo specializzato per elettrotecnica, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità elettricisti;

diploma di perito industriale indirizzo specializzato per meccanica, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità motorizzazione;

diploma di perito industriale indirizzo specializzato per industrie metalmeccaniche, per meccanica di precisione, per meccanica, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità armamento;

diploma di perito industriale indirizzo specializzato per chimica industriale, per chimica nucleare, per materia plastica, per metallurgia, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità assistenti di laboratorio;

diploma di maturità classica, scientifica, artistica, diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità geofisici;

diploma di perito industriale se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità fotografi.

Coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero dovranno presentare, unitamente a quest'ultimo, dichiarazione di equipollenza al titolo di studio italiano, rilasciata da un provveditore agli studi di loro scelta.

I requisiti di cui al presente articolo saranno accertati secondo le procedure stabilite dal Ministero della difesa.

I concorrenti durante il periodo in cui resteranno a disposizione delle autorità aeronautiche usufruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione aeronautica, qualora gli accertamenti abbiano una durata superiore ad una giornata.

Art. 3.

Domanda di partecipazione

La domanda di ammissione degli aspiranti al concorso, redatta in carta semplice sullo stampato allegato 1 dovrà essere inviata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 2ª Sezione - 00100 Roma, entro il quarantacinquesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella predetta domanda, i candidati dovranno dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario l'aspirante dovrà indicare le condanne penali riportate, anche se sia stata concessa la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione delle condanne nel certificato del casellario giudiziale);

di non aver procedimenti penali in corso (in caso contrario l'aspirante dovrà indicare gli estremi del relativo procedimento con l'indicazione dell'autorità giudiziaria procedente);

di non aver precedenti penali (in caso contrario l'aspirante dovrà indicare anche le sentenze di proscioglimento con formula piena o a seguito di amnistia o per concessione del perdono giudiziale o per insufficienza di prove o perchè l'imputato non è imputabile);

il titolo di studio posseduto o che potranno conseguire nella sessione d'esami dell'anno in corso;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, specificando il distretto militare o capitaneria di porto di appartenenza e di non essere stati riformati alla visita medica di leva;

di non essere stati espulsi da istituti di istruzione dello Stato, di non essere stati prosciolti d'autorità per insufficiente attitudine militare ovvero per deficienze psicofisiologiche ovvero per motivi disciplinari da istituti di formazione delle Forze armate e Corpi armati dello Stato;

il recapito presso il quale desiderano ricevere le comunicazioni relative al concorso.

I partecipanti al concorso per il Corpo sanitario aeronautico dovranno altresì dichiarare se sono in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, oppure, indicare la data entro la quale essi presumono di conseguire detta abilitazione.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare a quale dei corsi di cui al precedente art. 1 intendono partecipare.

Ai sensi del precedente art. 2 non è ammesso partecipare al concorso per più di un ruolo e specialità.

I candidati dovranno dichiarare di impegnarsi ad accettare qualunque destinazione verrà loro assegnata dall'amministrazione per le esigenze delle Forza armata.

I candidati dovranno altresì specificare nella domanda il loro preciso recapito con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 2ª Sezione - 00100 Roma.

Si intenderanno esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alle prove di selezione non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, o dal comandante del Corpo, qualora il candidato trovasi in servizio militare o da altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i sottonotati documenti in carta semplice:

1) il titolo di studio di cui ai capoversi *g)* e *h))* del precedente art. 2 in originale, ovvero in copia autenticata, oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autenticata di esso.

I diplomi ed i certificati rilasciati dai capi di scuole pareggiate o legalmente riconosciute devono essere legalizzati dai provveditori agli studi; sono esenti dalla legalizzazione quelli rilasciati dai capi dei predetti istituti di Roma e provincia.

Dai suddetti documenti dovranno risultare le votazioni riportate nell'esame di laurea, per il corso laureati, o in sede di esame per il conseguimento del diploma di scuola media superiore per il corso per diplomati.

È indispensabile la presentazione di uno dei titoli di studio tassativamente previsti dall'art. 2 del presente bando.

I partecipanti al concorso del Corpo sanitario aeronautico dovranno allegare altresì certificato di abilitazione all'esercizio della professione, qualora ne siano in possesso.

I concorrenti ad un corso per diplomati che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora conseguito il titolo di studio richiesto, dovranno inviarlo al Ministero non appena conseguito e comunque non oltre il 10 agosto 1986, facendo esplicito riferimento alla domanda;

2) ogni altro certificato o attestato rilasciato dagli organi competenti comprovante il possesso dei titoli elencati nel successivo art. 6, utili ai fini della formazione delle graduatorie.

Detti certificati o attestati debbono essere presentati entro i termini previsti per la presentazione delle domande, in originale, ovvero in copia autenticata.

Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti al possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati dagli organi competenti.

3) per gli iscritti alla leva di mare, dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare, rilasciata dalle competenti autorità della Marina militare.

4) foglio matricolare rilasciato dal distretto militare di appartenenza. I giovani che non siano stati arruolati dal consiglio di leva, per non aver subito la visita medica di leva o per altri legali motivi, dovranno presentare certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di residenza del candidato.

Coloro che abbiano già subito la visita medica di leva e non siano stati dichiarati «abile arruolato» dovranno presentare il certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al corso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato al precendente art. 3.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che fossero inviate dopo il termine stabilito.

Art. 5.

Domande irregolari

Per le domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso questa o altre amministrazioni.

I candidati che omettono di indicare nella domanda il ruolo o la specialità cui desiderano essere ammessi, oppure indicano un ruolo o una specialità cui non possono essere ammessi, o che presentano più di una domanda, potranno essere assegnati d'ufficio dal Ministero ad un ruolo e specialità compatibile con il titolo di studio posseduto.

Art. 6.

Formazione delle graduatorie

Apposita commissione, nominata con successivo decreto ministeriale, provvederà alla formazione delle graduatorie dei candidati risultati idonei, distinte per ruolo e specialità, tenendo conto dei titoli posseduti dai candidati medesimi e dei punteggi riportati dagli stessi in sede di visita fisio-psico-attitudinale.

Tali graduatorie, condizionate all'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 2, saranno pertanto formate come segue:

1) Per i corsi per laureati: in base alla somma dei punti riportati da ciascun concorrente in relazione:

a) al grado di idoneità psicofisica-attitudinale graduata fino a 60 punti. Tale punteggio sarà ricavato dalla somma dei punti ottenuti nella visita medica e nelle prove attitudinali. I competenti organi dell'Aeronautica militare esprimeranno un punteggio per gli idonei alla visita medica da 1 a 20 punti e per le prove di selezione da 2 a 40 punti;

b) al titolo di studio con l'assegnazione di un punteggio compreso tra 19,80 punti per la laurea conseguita con 66/110 e 59,40 punti per la laurea conseguita con 110/110. Detto punteggio risulterà dalla votazione di laurea moltiplicata per i seguenti coefficienti:

da 66/110 a 70/110	0,30
da 71/110 a 75/110	0,33
da 76/110 a 80/110	0,36
da 81/110 a 85/110	0,39
da 86/110 a 90/110	0,42
da 91/110 a 95/110	0,45
da 96/110 a 100/110	0,48
da 101/110 a 105/110	0,52
da 106/110 a 110/110	0,54

c) agli altri eventuali titoli presentati con l'assegnazione del seguente punteggio:

(1) 2 punti ai concorrenti in possesso del brevetto di pilota di aeroplano e del brevetto di pilota civile o del brevetto di pilota di elicottero o del brevetto di pilota di aliante;

(2) 2 punti agli orfani dei militari deceduti per causa di servizio;

(3) 4 punti agli aspiranti in possesso di una specializzazione che la commissione a suo insindacabile giudizio riterrà valida e pertinente;

(4) 2 punti ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di laurea con il massimo dei punti e la lode;

(5) 1 punto ai concorrenti in possesso di attestati riconosciuti dal Ministero della difesa, comprovanti il superamento del corso di cultura aeronautica o cultura aeronautica in meteorologia;
(6) 1 punto ai concorrenti in possesso di attestati riconosciuti dal Ministero della difesa, comprovanti il superamento del corso di aeromodellismo;
(7) fino ad un massimo di punti 2, in base ai criteri di valutazione, che dovranno essere preventivamente stabiliti dalla commissione giudicatrice, ai concorrenti in possesso di:

attestati comprovanti lo svolgimento di attività alle dipendenze dello Stato o di altro ente pubblico o ente di interesse nazionale;
attestati comprovanti l'idoneità in concorsi espletati dallo Stato o da altri enti pubblici o enti di interesse nazionale;

(8) 2 punti agli aspiranti A.U.C. - G.A.r.i. in possesso di abilitazione all'esercizio della professione;
(9) fino ad un massimo di punti 4, in base ai criteri di valutazione, che dovranno essere preventivamente stabiliti dalla commissione giudicatrice, agli aspiranti A.U.C. - C.C.r.c. che abbiano superato gli esami previsti per l'accesso alle carriere di:

magistratura ordinaria;
avvocatura di Stato;
notariato;
procuratore legale;
carriera universitaria.

Avranno la precedenza assoluta, nel Corpo del genio aeronautico:

per il ruolo ingegneri specialità costruzioni aeromeccaniche i concorrenti muniti della laurea in ingegneria aeronautica o ingegneria aerospaziale.
A parità di merito si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

2) Per i corsi per diplomati: in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato in relazione:

a) al grado di idoneità psico fisica ed attitudinale graduata fino a 60 punti. Tale punteggio sarà ricavato dalla somma dei punti ottenuti nella visita medica e nelle prove attitudinali. I competenti organi dell'Aeronautica militare esprimeranno un punteggio per gli idonei alla visita medica da 1 a 20 punti e per le prove di selezione da 2 a 40 punti;

b) al titolo di studio con l'assegnazione di un punteggio basato sulla media delle votazioni e compreso tra i 18 punti (per la votazione minima) e 30 punti (per la votazione massima);

c) agli eventuali altri titoli presentati con l'assegnazione del seguente punteggio:

(1) 2 punti agli orfani dei militari deceduti per causa di servizio;
(2) 0,10 punti ai concorrenti già allievi delle scuole militari che abbiano conseguito il titolo di studio presso le scuole suddette;
(3) 1 punto ai candidati partecipanti al concorso nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica, che siano in possesso del diploma di perito aeronautico rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508; detto punteggio aggiuntivo non è cumulabile con quello attribuito per il possesso dell'attestato di frequenza del corso di cultura aeronautica;
(4) 2 punti ai concorrenti che risultino in possesso del brevetto di pilota di aeroplano o del brevetto di pilota civile o del brevetto di pilota di aliante o del brevetto di pilota di elicottero;
(5) 0,10 punti ai concorrenti partecipanti al concorso nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica che siano in possesso del diploma di educazione fisica conseguito presso l'Istituto superiore di educazione fisica, oppure del diploma di «Maestro dello sport» rilasciato dal C.O.N.I. dopo un corso triennale;
(6) 1 punto ai concorrenti in possesso di attestati riconosciuti dal Ministero della difesa, comprovanti il superamento del corso di cultura aeronautica o cultura aeronautica in meteorologia;
(7) 1 punto ai concorrenti in possesso di attestati, riconosciuti dal Ministero della difesa, comprovanti il superamento del corso di aeromodellismo;
(8) fino ad un massimo di 2 punti complessivi in base ai criteri di valutazione che dovranno essere preventivamente stabiliti per ciascun ruolo e specialità dalla commissione giudicatrice, ai concorrenti in possesso di:

attestati comprovanti la idoneità in concorsi espletati dallo Stato o da altri enti pubblici o enti di interesse nazionale;
attestati comprovanti lo svolgimento di attività alle dipendenze dello Stato, o di altri enti pubblici o enti di interesse nazionale;
diploma di abilitazione professionale.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Avranno la precedenza assoluta:

nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica:

a) i concorrenti muniti di brevetto di pilota civile che non siano stati riconosciuti fisicamente idonei al pilotaggio militare;
b) i concorrenti in possesso di brevetto di pilota di aeroplano, conseguito presso le scuole dell'Aeronautica militare sempre che non siano stati dimessi per ragioni disciplinari;

nel Corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici specialità aeronautici: i concorrenti muniti di diploma di perito in costruzioni aeronautiche;
nel Corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici specialità geofisici: i concorrenti che abbiano frequentato con esito favorevole il corso di specializzazione per esperti in fisica dell'atmosfera o meteorologia o il corso propedeutico di meteorologia aeronautica riconosciuti dal Ministero della difesa.

Art. 7.

Selezione psico-fisio-attitudinale

Il Ministero provvederà a far sottoporre i concorrenti agli accertamenti dell'idoneità di cui alla lettera *d*) del precedente art. 2, presso i competenti organi dell'Aeronautica militare.
Gli aspiranti al corso A.U.C. saranno sottoposti ad accertamenti sanitari presso il centro di selezione dell'Aeronautica militare - reparto medico o altro organo dell'Aeronautica militare; gli aspiranti riconosciuti in possesso dei requisiti fisici per il servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare, nonché dell'idoneità generica al volo, saranno sottoposti, da parte degli organi del predetto centro di selezione o altro organo dell'Aeronautica militare ad un insieme di prove tendenti ad accertare i requisiti psicoattitudinali per il servizio in qualità di ufficiale di complemento nell'Arma, ruolo e specialità richiesti nella domanda di partecipazione al concorso.
Le convocazioni saranno effettuate mediante lettera «foglio di viaggio» alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno a tariffa militare con diritto a rimborso delle spese di viaggio, fatta eccezione per quei concorrenti che, una volta raggiunta la sede di convocazione non si sottoporranno alla visita medica o alle prove di selezione attitudinali.
Nel caso che i candidati siano impediti a presentarsi per le prove da gravi motivi, da documentarsi debitamente, e, se si tratta di infermità, mediante certificato rilasciato dalla competente autorità sanitaria, potrà essere esaminata la possibilità di autorizzare, solo per una volta, il rinvio delle prove qualora la commissione non abbia esaurito i propri lavori.
Il rimborso del biglietto ferroviario sarà effettuato dall'ente aeronautico più vicino al luogo di residenza del candidato dietro consegna del documento di viaggio e del biglietto ferroviario stesso.
Sono a totale carico dei giovani residenti all'estero tutte le spese di viaggio di andata e ritorno dal luogo di residenza al confine del territorio della Repubblica.
Contro l'esito degli accertamenti di cui sopra non è ammesso appello.
La convocazione agli accertamenti di cui sopra non dà diritto all'ammissione al corso allievi ufficiali di complemento.
Saranno ammessi al corso predetto i candidati risultati idonei agli accertamenti stessi che, secondo l'ordine delle graduatorie, rientrino nel numero dei posti messi a concorso, salvo quanto stabilito dai successivi articoli 8 e 9

I candidati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso ed i candidati non idonei non avranno alcun diritto all'ammissione al corso stesso.

Il Ministero, in caso di rinuncia da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di coprire sempre seguendo la graduatoria, i posti lasciati liberi dai rinunciatari.

Art. 8.

Documenti richiesti ai vincitori

I concorrenti ammessi al corso saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta semplice:

1) estratto dell'atto di nascita (non certificato);
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla procura;
5) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla pretura.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ammessi al corso che all'atto della presentazione della domanda, hanno allegato un certificato attestante il conseguimento del titolo di studio di cui all'art. 2, lettere *g*) e *h*), del presente bando dovranno far pervenire entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale del predetto titolo di studio o copia autenticata di esso.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il documento della competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I concorrenti al Corpo sanitario aeronautico dovranno altresì far pervenire l'abilitazione all'esercizio della professione prima della nomina ad ufficiale.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 9.

Esclusioni

Il Ministro della difesa può con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso ai corsi allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento dell'Aeronautica militare.

Art. 10.

Corso allievi ufficiali

Gli ammessi al corso assumeranno in ogni caso la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso stesso.

I concorrenti saranno ammessi al corso in qualità di allievi ufficiali in uno o più scaglioni, nelle date e con le modalità che verranno stabilite dal Ministero.

Durante il corso, che avrà la durate di circa tre mesi e che si svolgerà presso una scuola dell'Aeronautica militare, non è prevista la concessione di licenze se non in occasioni del Giuramento, allorché potranno essere concessi alcuni giorni di licenza breve, o per gravi e comprovati motivi di famiglia o per esami di Stato o concorsi pubblici pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, solo qualora le prove d'esame siano previste in un'unica sessione annuale. Comunque tali licenze non potranno avere una durata superiore ai cinque giorni.

Dopo due mesi di corso gli allievi saranno promossi avieri scelti.

Al termine del corso avranno luogo gli esami, gli allievi che superino detti esami e siano giudicati idonei a rivestire il grado di ufficiale saranno nominati sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare, ad eccezione degli allievi del Corpo sanitario aeronautico, che al termine del corso non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione. Questi ultimi potranno, tuttavia, ottenere la nomina sempre che conseguano detta abilitazione nella sessione d'esame di abilitazione successiva alla data di fine corso. Qualora gli allievi di cui sopra non conseguano detta abilitazione nella sessione successiva alla data di fine corso, saranno dichiarati non idonei alla nomina ad ufficiale e dovranno terminare il servizio di leva con il grado di sergente nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, categoria aiutanti di sanità.

Gli allievi che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni, saranno dimessi dal corso.

Il Ministero della difesa, su proposta del comando della scuola, ha altresì la facoltà di dimettere dal corso, in qualunque momento, quegli allievi che, per deficienza di qualità militari o per motivi disciplinari, non ritenga meritevoli della nomina ad ufficiale.

Gli allievi dimessi dal corso perderanno la qualifica di allievo ufficiale e ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che, pur avendo superato tutti gli esami di fine corso in prima sessione, siano giudicati non idonei alla nomina per sopravvenuti motivi disciplinari saranno ripresi in esame dopo almeno un mese di servizio e, se giudicati idonei, saranno nominati sottotenenti di complemento insieme a quegli allievi che non abbiano superato tutti gli esami di fine corso in prima sessione e che li abbiano ripetuti con successo dopo almeno un mese di servizio e siano giudicati idonei dal comandante della scuola o dalle autorità gerarchiche.

Coloro che non superino gli esami di seconda sessione o che, pur avendoli superati, non saranno giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, perderanno la qualifica di allievi ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che, per motivi di salute o per altra accertata causa si forza maggiore, non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami nella prima e seconda sessione potranno essere ammessi eccezionalmente ad una sessione straordinaria limitatamente ai soli esami non sostenuti per una delle cause di cui sopra.

Le nomine di cui sopra saranno effettuate, in ogni caso, con anzianità assoluta decorrente dalla data del relativo decreto, salvo che non sia altrimenti disposto dal decreto stesso e con anzianità relativa determinata dalla graduatoria degli esami di fine corso.

Il Ministro della difesa ha facoltà di disporre, con provvedimento collettivo, il collocamento in congedo illimitato, prima del compimento della ferma assunta, dei sottotenenti provenienti dal corso di cui al presente bando qualora ciò sia ritenuto opportuno per ragioni di bilancio o di servizio.

Art. 11.

Domande dei militari

Le domande di partecipazione al concorso dei militari che non abbiano compiuto i loro obblighi di ferma di leva e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art. 2, stante la perentorietà del termine di inoltro delle domande al Ministero, dovranno essere inviate direttamente al Ministero stesso, ma incombe agli interessati l'obbligo di informare subito le autorità dalle quali dipendono.

La domanda redatta secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente bando, dovrà essere corredata dei documenti prescritti dall'articolo stesso.

Nella domanda gli aspiranti dovranno impegnarsi a compiere la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso allievi ufficiali di complemento.

Coloro che rivestono un grado militare dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di rinunciarvi in caso di ammissione al corso salvo di essere reintegrati nel grado e nell'anzianità, qualora vengano, per qualsiasi motivo, esonerati dal corso stesso, ovvero risultino non idonei agli esami finali.

Ai candidati ammessi al corso sarà richiesta la presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 5) del precedente art. 8. Tali documenti dovranno pervenire al Ministero entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza.

Gli allievi dimessi dal corso saranno prosciolti dall'obbligo di cui al quarto capoverso del presente articolo e la loro posizione, ai fini dell'espletamento degli obblighi di leva da compiere, sarà definita in conformità alle disposizioni in vigore.

Roma, addì 26 marzo 1986

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1986
Registro n. 10 Difesa, foglio n. 148

NON SCRIVERE QUI SOPRA

A.U.C.

NON SCRIVERE IN QUESTA COLONNA

AL MINISTERO DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE DELL'AERONAUTICA
2ª DIVISIONE - 2ª SEZIONE
VIALE DELL'UNIVERSITÀ - 00100 ROMA

(Scrivere stampatello una lettera per ogni casella)

Il sottoscritto: ______ cognome e nome

nato a ______ comune di nascita prov. __

giorno __ mese __ anno 19__ residente a: ______

cap. _____ prov. __ in via/piazza ______

______ Telefono prefisso ____ numero telefonico ______

Comando Compagnia Carabinieri competente: (1) ______

chiede di essere ammesso al Corso Allievi Ufficiali di complemento dell'A.M. per:

(fare una crocetta vicino al corso prescelto)

LAUREATI

- Corpo Sanitario Aeronautico .... ☐
- Corpo Commissariato, Ruolo Commissariato .... ☐
- Corpo del Genio Aeronautico, Ruolo Ingegneri, specialità:
  - Infrastrutture Aeronautiche .... ☐
  - Costruzioni Aeromeccaniche .... ☐
  - Elettronica .... ☐

DIPLOMATI

- Arma Aeronautica - Ruolo Servizi .... ☐
- Corpo Commissariato - Ruolo Amministrazione .... ☐
- Corpo del Genio Aeronautico - Ruolo Assistenti Tecnici, specialitá:
  - Aeronautici .... ☐
  - Edili .... ☐
  - Elettronici .... ☐
  - Elettricisti .... ☐
  - Motorizzazione .... ☐
  - Armamento .... ☐
  - Assistenti laboratorio .... ☐
  - Geofisici .... ☐
  - Fotografi .... ☐

ESCLUSO PER:

- ☐ Manca firma
- ☐ Fuori termine
- ☐ Età non raggiunta
- ☐ Età superata
- ☐ Leva completata
- ☐ Manca nulla osta Marina
- ☐ Titolo studio
- ☐ ______
- ☐ ______

REGOLARIZZARE:

- ☐ T.S. non conseguito
- ☐ Manca T.S.
- ☐ Manca F.O.
- ☐ N.O. M.M.
- ☐ ______
- ☐ ______

Controllato da: ______

(1) Indicare la località (Comune o Quartiere) in cui si trova la COMPAGNIA dei Carabinieri competente per Territorio (non la STAZIONE).

All'uopo dichiara sotto la propria responsabilità:

— di essere cittadino italiano;

— di essere celibe/ammogliato senza prole;
(cancellare la dicitura che non interessa)

— di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ....
.... (Prov. ....)

— di non essere stato espulso da Istituti di Istruzione della Stato, di non essere stato prosciolto d'autorità per insufficiente attitudine militare, ovvero per deficienze psicofisiologiche, ovvero per motivi disciplinari, da Istituti di Formazione delle Forze Armate o Corpi Armati dello Stato;

— di non aver procedimenti penali in corso, di non aver riportato condanne penali, di non aver precedenti penali; (1)
oppure: (1) ....
....
....
....
....

— di aver conseguito nell'anno 1 9 | | con il voto di .... / ....
di essere in grado di conseguire nella sessione 1986
(cancellare la dicitura che non interessa)
il titolo di studio di ....
presso ....
(Tipo e denominazione della Scuola)
di .... — Cap. | | | | | | Prov. | | |
(Città)
Via ....
(Indirizzo e numero civico della Scuola)

— di essere in possesso dell'abilitazione professionale ....
conseguita il.. presso ....

— di accettare qualunque destinazione gli verrà assegnata dall'Amministrazione per espletare il servizio di Ufficiale di complemento di prima nomina;

— di non aver soddisfatto gli obblighi di leva, di non essere stato riformato alla visita di leva, di trovarsi nella seguente posizione militare (sbarrare la casella e riempire soltanto gli spazi che interessano):

☐ appartenente alla leva di terra, Distretto militare di ....
Cap. .... Prov. ....

☐ appartenente alla leva di mare, Capitaneria di Porto di ....
Cap. .... Prov. ....

(1) In caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti penali in corso e l'Autorità giudiziaria procedente, le condanne penali riportate, anche se sia stata concessa la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale, indicare anche le sentenze di proscioglimento con formula piena o a seguito di amnistia o per concessione del perdono giudiziale o per insufficienza di prove o perchè l'imputato non è imputabile.

— di essere:

☐ non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di Leva

☐ giudicato "rivedibile" nell'anno .... per il motivo ....
....

☐ giudicato "abile arruolato" gode di congedo/rinvio per il motivo ....
.... fino al ....

☐ attualmente militare di leva dal ....
presso: ....
.... città: ....
Via/Piazza: .... Cap. .... Prov. ....
si impegna a compiere la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del Corso ed a *rinunciare al grado attualmente rivestito di* ....
in caso di ammissione al corso stesso

— Allega i seguenti documenti: (2)
....
....
....
....

FIRMA ....
(leggibile per esteso)

.... lì ....
(località) (data)

VISTO PER L'AUTENTICITA' DELLA FIRMA (3)

---

(2) Allegare il titolo di studio e gli eventuali altri titoli posseduti, utili ai fini della formazione della graduatoria.

Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti il possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati da Organi competenti. Gli iscritti alla leva mare devono allegare dichiarazione di nulla-osta arruolamento nell'A.M. rilasciata dalle Autorità della Marina.

(3) Firma del segretario comunale di residenza dell'aspirante o di un notaio o di altro Pubblico Ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del Capo Ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del Comandante del Corpo.

AVVERTENZE

— Si invitano i candidati ad inviare — in carta semplice — copia della domanda di partecipazione al Distretto Militare di appartenenza.

— I vincitori del concorso saranno avviati alla frequenza dei corsi A.U.C. di cui el presente bando presso la Scuola A.M. di Firenze nelle epoche che saranno successivamente comunicate.

— Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al numero 06 - 49885155 di Roma.

REGIONE BASILICATA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 4

Sono indetti distinti pubblici concorsi per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 4, a:
un posto di farmacista collaboratore;
un posto di operatore tecnico (idraulico);
un posto di operatore tecnico (elettricista);
un posto di operatore tecnico (manutentore dialisi);
due posti di operatore tecnico (conduttore di generatori di vapore);
quattro posti di operatore tecnico (autista).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'unità sanitaria locale in Lagonegro (Potenza).

86A2745

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

Avviso di rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1985, n. 957, recante: «Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi del Friuli-Venezia Giulia, in Trieste». (Decreto pubblicato in sunto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 67 del 21 marzo 1986).

Nel titolo e nel sunto del decreto citato in epigrafe dove è scritto: « ... *nuovo statuto* dell'Istituto regionale ... », leggasi: « ... *statuto* dell'Istituto regionale ... », dovendo considerarsi depennata la parola «*nuovo*».

86A2662

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. CIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria MARRADI
di Boninsegna Vega
Via Marradi, 207/A

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 90.000
- semestrale . . . . . L. 50.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 180.000
- semestrale . . . . . L. 100.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. 20.000
- semestrale . . . . . L. 12.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. 75.000
- semestrale . . . . . L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 20.000
- semestrale . . . . . L. 12.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . . . L. 285.000
- semestrale . . . . . L. 160.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . L. 600
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 600
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . L. 45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . L. 25.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . L. 2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . L. 82.000
Abbonamento semestrale . . . . . L. 45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221